SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 1997, n. 358.

Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 161, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi di riforma delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione di aziende, conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 1.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento

1. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 27 per cento. La presente disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate nei casi previsti dall'articolo 125 del medesimo testo unico, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle imprese fallite o in liquidazione coatta.

2. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere più operazioni, l'opzione può riguardare anche le plusvalenze derivanti da singole operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci. L'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota del 27 per cento sulle plusvalenze determinate secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano realizzate dalle società di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva è dovuta dalle società stesse, che esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento.

Art. 2.

Disciplina dell'imposta sostitutiva

1. L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione; le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Gli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con i crediti di imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta precedenti o da quelle entro il cui termine di presentazione devono essere effettuati i versamenti dei predetti importi. Il pagamento dell'imposta sostitutiva non dà diritto al rimborso delle imposte sui redditi eventualmente già assolte.

2. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 3.

Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in

materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

2. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso.

3. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende, qualora ne sussistano i presupposti, con riferimento alla data del conferimento; la cessione delle partecipazioni, effettuata oltre i tre anni dal conferimento, è disciplinata dal decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, concernente l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario

1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 1 del presente decreto. L'opzione può essere esercitata anche per i conferimenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.

3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del conferimento si considera formato con gli utili di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.

Art. 5.

Scambi di partecipazioni

1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere *a)* e *b)*, attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente.

2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Art. 6.

Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società

1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'articolo 1. L'incremento di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si considera formato con utili di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. I maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:

a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102, concernente le modalità di applicazione della imposta sostitutiva, o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del presente decreto;

b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;

c) delle svalutazioni nonché delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, la società incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate, realizzate dalla società stessa e dai precedenti possessori.

4. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 devono chiederne l'applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione. Restano ferme, in caso contrario, le disposizioni in materia di fusioni e di scissioni di società attualmente vigenti.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPORTAMENTI ELUSIVI

Art. 7.

Individuazione di operazioni di natura elusiva e modificazioni in materia di accertamento e contenzioso

1. Dopo l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo delle dichiarazioni dei redditi, è inserito il seguente:

«Art. 37-*bis (Disposizioni antielusive)*. — *1.* Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c), c-bis)* e *c-ter),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.».

2. Il comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni in materia di nomina del relatore e di fissazione della data di trattazione dell'udienza nel processo tributario, è sostituito dal seguente:

«*2.* Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l'applicazione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

3. Dopo il comma terzo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo delle dichiarazioni dei redditi, è aggiunto il seguente:

«Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.».

4. Nell'articolo 21, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, riguardante le richieste di parere al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, le parole: «nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'articolo 37» sono soppresse e dopo le parole: «, delle disposizioni contenute» sono inserite le seguenti parole: «negli articoli 37, comma terzo, e 37-*bis*.».

Art. 8.

Limitazioni al riporto delle perdite

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell'articolo 8, concernente la determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 102 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-*ter* del citato articolo 102.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 102, concernente il riporto delle perdite, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*1-bis.* Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425, lettera *A)*, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425, lettera *B)*, n. 9), lettere *a)* e *b)*, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.».

Capo III

DISCIPLINA TRANSITORIA E DI ATTUAZIONE

Art. 9.

Decorrenza e disposizioni attuative

1. Le norme di cui agli articoli da 1 a 5 si applicano alle cessioni, alle permute e ai conferimenti posti in essere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione o di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si considerano

fiscalmente riconosciuti mediante il versamento, sulla suddetta differenza, dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Per le azioni o quote già esistenti alla data del 30 aprile 1997, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, la documentazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo può riguardare soltanto i componenti positivi e negativi di reddito del soggetto possessore delle azioni o quote alla data anzidetta e dei possessori successivi, nonché la plusvalenza o la minusvalenza conseguita dal soggetto che ha ceduto le azioni o le quote al predetto possessore alla data del 30 aprile 1997.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano agli atti, fatti e procedimenti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e dalla stessa data cessa di avere applicazione, per tali fattispecie, l'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, contenente disposizioni antielusive.

6. Il comma 16 dell'articolo 123-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano:

a) alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a quanto disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 8, comma 2, del presente decreto;

b) a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi d'imposta, con riferimento a quanto disposto dal comma 1-*ter* dell'articolo 102 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, introdotto dall'articolo 8, comma 2, del presente decreto.

8. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le eventuali disposizioni attuative del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri diretttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13 e 161, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

«13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

14-160 *(Omissis).*

161. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di riorganizzazione delle attività produttive, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in società controllate o collegate, sempreché possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 160, lettera *e);*

b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;

c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella lettera *b)* nonché per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato nella lettera *b),* con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera *a);*

d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere;

e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte sostitutive di cui alle lettere *a)* e *c),* prevedendo la possibilità di introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;

f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali;

g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544».

Con riferimento al termine di nove mesi previsto dal riportato comma 161, si fa presente che l'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 259, ha disposto che nel computo dei termini previsti per l'emanazione del parere da parte delle commissioni parlamentari, non debba tenersi conto del periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari. Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative in materia fiscale di cui all'art. 3 della legge n. 662/1996, sono fissati al 30 novembre 1997.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 54 e 125 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata).* — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

«Art. 54 *(Plusvalenze patrimoniali).* — 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;

d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

2-*bis*. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

5-*bis*. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere *a)* e *b)*, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8-*bis* dell'art. 67, nonché ai beni di cui alla lettera *c)* dello stesso comma.

6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento».

«Art. 125 *(Fallimento e liquidazione coatta).* — 1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.

2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.

3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, è imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai

soci nel periodo di imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'art. 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'art. 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.

4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed è prelevata sulla stessa.

Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita».

— Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può esere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, si veda la nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda la nota all'art. 1.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 16, comma 1, lettera *g)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi:

«1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a)-f) (omissis);

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni».

— Il D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, reca: «Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1, lettera *e)*, nonché dell'art. 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi:

«Art. 41 *(Redditi di capitale)*. — 1. Sono redditi di capitale:

a)-d) (omissis);

e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 49».

«Art. 87 *(Soggetti passivi)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, recante: «Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi»:

«Art. 1 — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella *A* allegata al presente decreto, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella *B* allegata al presente decreto o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;

b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera *a)* a due o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;

c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera *a)*, residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;

d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera *a)* non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse;

e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera *a)* acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia resi-

dente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera *a)*».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi si veda nota all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda nota all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi si vedano le note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102:

«Art. 2 *(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva).* — 1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 82 del citato testo unico.

2. *(Soppresso).*

3. Nel caso di cessione di azioni della medesima società acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario può essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.

5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente.

5-*bis*. All'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *(omissis).*

6. *(Soppresso)*».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 37, come modificato dal presente articolo, nonché dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»:

«Art. 37 *(Controllo delle dichiarazioni).* — Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso.

In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e gli accertamenti di ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del terzo comma, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento».

«Art. 42 *(Avviso di accertamento).* — Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo.

— Per il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, si veda nota all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 81, comma 1, lettere *c), c-bis)* e *c-ter),* del citato testo unico delle imposte sui redditi:

«1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a)-b) (omissis);

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera *c),* realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il

corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1».

— Si riporta il testo dell'art. 30, come modificato dal presente articolo, nonché dell'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»:

«Art. 30 *(Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione).* — 1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.

*2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l'applicazione dell'art. 37-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*».

«Art. 68 *(Pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie in pendenza del processo).* — 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere *a), b)* e *c)* gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

3. Le imposte suppletive e le sanzioni pecuniarie debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, come modificato dal presente articolo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale»: «2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute *negli articoli 37, terzo comma e 37-*bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificati dal presente articolo:

«Art. 8 *(Determinazione del reddito complessivo).* — 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'art. 79. *Si applicano le disposizioni del comma 1-*bis *dell'art. 102 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-*ter *del citato art. 102*».

«Art. 102 *(Riporto delle perdite).* — 1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-*bis*. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente art. 94.

1-bis. *Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.*

1-ter. *Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività princiale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:*

a) *le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;*

b) *le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425, lettera* A), *numero 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi*

contributi, di cui all'art. 2425, lettera B), *numero 9), lettere* a) *e* b), *del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori».*

— Si riporta il testo dell'art. 2425, lettera *A)*, numero 1 e lettera *B)*, numero 9 lettere *a)* e *b)* del codice civile,

«Art. 2425 *(Contenuto del conto economico).* — Il conto economico deve esse redatto in conformità al seguente schema:

A) *Valore della produzione:*

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2)-7) *(omissis).*

B) *Costi della produzione:*

8) *(omissis);*

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 2504-*bis* del codice civile.

«Art. 2504-*bis (Effetti della fusione).* — La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-*bis*, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, recante: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie»:

«Art. 10. — 1. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti o cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 15. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990».

— Per il testo dell'art. 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi si veda nota all'art. 8.

— Si riporta il testo del soppresso art. 123-*bis*, comma 16, del citato testo unico delle imposte sui redditi: «16. Le disposizioni dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono da interpretare nel senso che si applicano anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi in ogni caso i vantaggi tributari nell'ipotesi di scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di partecipazioni, ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno dei soggetti beneficiari di azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella società scissa».

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nota all'art. 7.

97G0392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1997.

Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 19 della convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato sulla convenzione in argomento, espresso nell'adunanza della sezione prima del 31 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la

RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere.

2. I relativi impegni di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di esecuzione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 336

CONVENZIONE

Stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere.

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso convenzioni pluriennali la cui più recente — del 4 novembre 1992 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992 — è scaduta con la convenzione principale Ministero poste-RAI il 31 agosto 1994;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle poste e delle tecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, che richiama all'art. 19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra e cenno;

Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana - Società concessionaria dello Stato, ai sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni oggetto della presente Convenzione;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80407020587, nella persona del dott. Mauro Masi capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale n. 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, lettera *b)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a continuare la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere, diretti alla diffusione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, nella misura di:

n. 700 ore annue di produzione TV a colori;

n. 1.380 ore annue di produzione radiofonica.

Art. 2.

Nell'ottica di una progressiva riorganizzazione dei programmi radiotelevisivi destinati a stazioni estere, al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, nonché un adeguato livello di informazione delle collettività italiane all'estero sull'evoluzione della società del Paese d'origine, i programmi di cui alla presente convenzione saranno inseriti dalla RAI nella programmazione indirizzata esclusivamente all'estero e tendente a diffondere il meglio della produzione destinata all'utenza nazionale in Italia, utilizzando possibilmente gli stessi mezzi di telecomunicazione.

Allo scopo di soddisfare le esigenze delle comunità italiane all'estero, la programmazione dovrà prevedere altresì una «informazione di ritorno» anche attraverso la realizzazione di local news in collaborazione con le emittenti in lingua italiana locali.

Art. 3.

Entro il mese di luglio la Presidenza del Consiglio dei Ministri impartirà alla RAI le direttive inerenti al piano annuale dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 1, che dovrà essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di novembre per la durata della presente convenzione.

Detto piano dovrà contenere, con l'indicazione del numero di ore di produzione e di copia, la specifica descrizione per ciascun programma delle stazioni estere cui è destinato, e del mezzo tecnico di distribuzione e dovrà privilegiare quelle aree ove maggiore è la presenza italiana, quindi Nord e Sud America, Australia ed Europa, anche in collaborazione, ove sia possibile, con le emittenti locali in lingua italiana.

Eventuali variazioni che si dovessero determinare nel corso della esecuzione della convenzione, che non comportino ulteriori oneri, dovranno essere comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso.

Detto piano, che varrà per l'anno successivo, dovrà essere inviato alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza, ai sensi dell'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

La RAI si impegna a conservare ed a mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la visione e l'ascolto, i programmi del trimestre precedente, affinché la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa formulare suggerimenti e acquisire, all'occorrenza, informazioni circa l'attuazione del piano in corso.

Entro il primo semestre dell'anno la RAI inoltrerà altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto ed il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Il Ministero degli affari esteri farà pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni acquisite in merito dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, una nota informativa attestante la qualità e la diffusione dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente convenzione.

Art. 4.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all'art. 1 un corrispettivo annuo non superiore a L. 35.874.500.000 più I.V.A. di legge. Inoltre corrisponderà per le spese relative alla trasmissione di programmi e notiziari attinenti alla lingua e alla cultura italiana sulla rete europea «Euronews» un contri-

buto annuo di L. 1.500.000.000 + I.V.A. di legge per un totale complessivo non superiore a L. 37.374.500.000 + I.V.A. di legge. Tale onere sarà corrisposto come riconoscimento di debito per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3050/95 del 31 luglio 1996, nonché per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997 ai sensi della presente convenzione.

Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica annuale ai sensi dell'art. 44 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

Il suddetto corrispettivo si intenderà comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonché le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali ecc.

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio finanziario corrente, due fatture posticipate, firmate dai propri rappresentanti, rispettivamente:

per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito così come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla convenzione precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992;

per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997, ai sensi della presente convenzione, con l'indicazione delle ore predisposte distinte tra produzione e copia, corredata, ai fini della verifica della effettività e dell'esattezza della prestazione, da una relazione sull'attuazione del piano dei programmi in conformità dei contenuti esposti negli articoli 2 e 3, da una relazione tecnica concernente le modalità di trasmissione, nonché dalla dichiarazione di quietanza rilasciata da «Euronews», unitamente all'elenco dei programmi e dei notiziari predisposti in lingua italiana nel corso dell'anno precedente per la predetta rete európea. La fattura conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione secondo i seguenti parametri:

L. 42.173.000 per ciascuna ora di produzione TV a colori;

L. 4.604.000 per ciascuna ora di produzione radiofonica.

Art. 5.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione potrà avvalersi di un apposito comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento degli italiani nel Mondo, del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministero del tesoro, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e degli organismi interessati.

Tale comitato valuterà, tra l'altro, le osservazioni, i rilievi ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito alla ricezione dei programmi radiotelevisivi per l'estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi.

Art. 6.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 1.750.000.000 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 7.

In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del piano annuale dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 3;

b) L. 5.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici superiore al 10% annuo;

c) L. 10.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10%.

Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.

Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.

Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art. 7, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

A seguito di continuate inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 8.

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Art. 9.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché della convenzione principale, in quanto applicabili.

Art. 10.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico delle ammistrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.

Art. 11.

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e durata pari alla convenzione principale.

In applicazione dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.

Le condizioni e le modalità delle prestazioni stabilite nella presente convenzione saranno rinegoziate ogni biennio, ai sensi dell'art. 19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e comunque, per la prima volta, alla scadenza del 31 dicembre 1997.

Art. 12.

La presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica, impegna la RAI fin dal momento della firma e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 11 giugno 1997

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
MASI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

Il direttore generale
ISEPPI

Il presidente
SICILIANO

97A8472

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1997.

Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, approvate con decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, e 1° novembre 1973, n. 691;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 19 della convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato sulla convenzione in argomento, espresso nell'adunanza della sezione prima del 31 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997, alla quale sono stati invitati il presidente della provincia autonoma di Bolzano ed il presidente della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e ladina destinati alla provincia autonoma di Bolzano.

2. I relativi impegni di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di esecuzione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 337

CONVENZIONE

Stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano.

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano attraverso convenzioni pluriennali la cui più recente del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, è scaduta con la convenzione principale Ministero poste-RAI il 31 agosto 1994;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, che richiama all'art. 19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra e cenno;

Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana - società concessionaria dello Stato, ai sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80407020587, nella persona del dott. Mauro Masi capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale n. 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, lettera *c)* della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano nella misura di:

n. 4716 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;

n. 550 ore annue di trasmissioni televisive in lingua tedesca;

n. 352 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;

n. 39 ore annue di trasmissioni televisive in lingua ladina.

Le trasmissioni in lingua ladina continueranno ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.

Art. 2.

Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto delle norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.

I programmi dovranno avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della legge 14 aprile 1975, n. 103, ai sensi dell'art. 8, punto 4), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.

La RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. si impegna ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine di ogni trimestre una relazione in forma sintetica sul contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si è chiuso, con la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche, nonché, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le registrazioni dei programmi andati in onda nel trimestre di riferimento.

Art. 3.

I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base all'art. 13 della convenzione principale dovranno successivamente essere attivati fermo quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 4.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all''art. 1 un corrispettivo annuo non superiore a L. 28.658.910.000 più I.V.A. di legge. Oltre alla somma citata la RAI percepirà, a titolo di rimborso dei maggiori costi relativi agli impianti ripetitori da realizzare allo scopo di consentire alle trasmissioni regionali in lingua tedesca e ladina di essere fruite parallelamente alla ricezione dei programmi in lingua italiana, la somma di L. 156.017.800 più I.V.A. di legge per ciascun impianto di cui all'allegato *A*, da realizzare nel numero non superiore a 2 per ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione stessa. Il relativo onere per la Presidenza del Consiglio dei Ministri decorrerà dal mese successivo alla comunicazione, da parte della RAI, dell'avvenuta attivazione dell'impianto. Detta attivazione è subordinata all'approvazione dei piani esecutivi dei singoli impianti da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni. L'onere complessivo annuo della convenzione non potrà essere superiore a L. 28.970.945.600 + I.V.A. di legge. Tale onere sarà corrisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazione editoria come riconoscimento di debito per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3050/95 del 31 luglio 1996 nonché per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997 ai sensi della presente convenzione.

Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica annuale ai sensi dell'art. 44 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni farà pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al commissario di Governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio finanziario corrente, due fatture posticipate, firmate dai propri rappresentanti rispettivamente:

per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito così come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla convenzione precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1992;

per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997, ai sensi della presente Convenzione, con l'indicazione delle ore trasmesse e corredata da una relazione sull'attuazione delle trasmissioni stesse, nonché da una relazione tecnica contenente l'indicazione degli impianti attivati nel corso dell'anno medesimo. La fattura conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal presente articolo, primo comma, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1, comma 1, della presente convenzione secondo i seguenti parametri:

L. 1.824.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;

L. 31.455.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;

L. 3.510.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;

L. 39.004.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.

Art. 5.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 1.500.000.000 (un miliardo e mezzo) in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 6.

In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo oltre il mese successivo al trimestre di riferimento nella consegna della relazione di cui al terzo comma dell'art. 2;

b) L. 1.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in lingua tedesca o ladina superiore al 10% annuo;

c) L. 10.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi in lingua tedesca o ladina, superiore al 10% annuo.

Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.

Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.

Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art. 5, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averle notificate, può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 7.

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Art. 8.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nonché della convenzione principale, in quanto applicabili.

Art. 9.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.

Art. 10.

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e durata pari alla convenzione principale.

In applicazione dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.

Le condizioni e le modalità delle prestazioni convenute in questo atto, saranno rinegoziate ogni triennio, ai sensi dell'art. 19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e, comunque per la prima volta, alla scadenza del 31 dicembre 1997.

Art. 11.

La presente convenzione, che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica, impegna la RAI fin dal momento della firma, e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 11 giugno 1997

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
MASI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

Il direttore generale
ISEPPI

Il presidente
SICILIANO

ALLEGATO *A*

Elenco degli impianti, non ancora realizzati, già previsti in allegato alla convenzione del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1992, da realizzare ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione:

1) Albes
2) Anterselva di Mezzo
3) Bolzano
4) Caminata
5) Castelrotto
6) Certosa
7) Funes
8) Laion
9) Luson
10) Lutago
11) Marca di Pusteria
12) Naturno
13) Nova Levante
14) Predoi
15) Proves
16) Racines
17) Renon
18) Rina in Badia
19) Riobianco
20) S. Costantino di Fiè
21) S. Leonardo in Passiria
22) S. Nicolò di Luson
23) S. Pancrazio
24) S. Vigilio
25) Sarentino
26) Selva dei Molini
27) Selva di Val Gardena
28) Solda
29) Sonvigo
30) Tires
31) Trafo
32) Val d'Ultimo
33) Valgiovo
34) Val di Vizze
35) Valle di Casies
36) Boscoriva
37) Chienes
38) Corno di Trodena

39) Flanes
40) Fortezza
41) Fundres
42) Madonna di Senales
43) Martello
44) Moso in Passiria
45) Plan
46) S. Valburga
47) Scaleres
48) Vallarga

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
MASI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

Il direttore generale
ISEPPI

Il presidente
SICILIANO

97A8473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1997.

Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto lo statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione a statuto speciale Valle d'Aosta;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 19 della convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato sulla convenzione in argomento, espresso nell'adunanza della Sezione prima del 31 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997, alla quale è stato invitato il presidente della giunta della regione a statuto speciale Valle d'Aosta;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua francese destinati alla regione a statuto speciale Valle d'Aosta;

2. I relativi impegni di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di esecuzione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 338

CONVENZIONE

Stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta attraverso convenzioni pluriennali la cui più recente del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1992, è scaduta con la convenzione principale Ministero poste-RAI il 31 agosto 1994;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, che richiama all'art. 19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra e cenno;

Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana - società concessionaria dello Stato, ai sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80407020587; nella persona del dott. Mauro Masi, capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell' art. 19, lettera *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta nella misura di:

n. 110 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;

n. 78 ore annue di trasmissioni televisive in lingua francese.

Art. 2.

Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5 e 8 eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

Le trasmissioni dovranno comprendere servizi giornalistici e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderenti alle particolari esigenze delle popolazioni interessate.

Art. 3.

I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base all'art. 13 della convenzione principale dovranno successivamente essere attivati.

Art. 4.

La RAI predispone il piano di massima delle trasmissioni in lingua francese per ogni anno, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che verrà inoltrato, entro il mese di novembre, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché la stessa Presidenza possa verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla legge n. 103/1975 con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la regione autonoma della Valle d'Aosta, comunicherà alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso.

Allo stesso scopo la RAI metterà a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le registrazioni dei programmi andati in onda nel trimestre precedente affinché la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa formulare suggerimenti e verificare l'attuazione del piano in corso.

Entro il primo semestre, la RAI inoltrerà altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi l'anno precedente, contenente dati disponibili e aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei programmi, sulla quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiederà il parere della regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 5.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all'art. 1 un corrispettivo annuo non superiore a L. 3.782.722.000 + IVA di legge. Tale onere sarà corrisposto come riconoscimento di debito per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3050/95 del 31 luglio 1996, nonché per il periodo 1° luglio 1997- 31 dicembre 1997 ai sensi della presente convenzione.

Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica annuale ai sensi dell'art. 44 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e telecomunicazioni farà pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio corrente, due fatture posticipate, firmate dai propri rappresentanti, rispettivamente:

per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito così come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla convenzione precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1991;

per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997, ai sensi della presente convenzione, con l'indicazione delle ore trasmesse, corredata da una relazione sull'attuazione del piano di cui all'art. 4, con specifica indicazione dell'oggetto e della durata dei programmi. La fattura conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione secondo i seguenti parametri:

L. 6.731.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua francese;

L. 39.004.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua francese.

Art. 6.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione potrà avvalersi di un apposito comitato, composto da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento affari regionali, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministero del tesoro, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

Art. 7.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 190.000.000 (centonovantamilioni) in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo.

Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 8.

In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del piano annuale dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4;

b) L. 2.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici superiore al 10% annuo;

c) L. 10.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo.

Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.

Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.

Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art. 7, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 9.

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Art. 10.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché della convenzione principale.

Art. 11.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, e a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.

Art. 12.

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e durata pari alla convenzione principale.

In applicazione dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.

Le condizioni e le modalità delle prestazioni convenute in questo atto, saranno rinegoziate ogni triennio, ai sensi dell'art. 19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e, comunque per la prima volta alla scadenza del 31 dicembre 1997.

Art. 13.

La presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica, e mentre impegna la RAI fin dal momento della firma, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 11 giugno 1997

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
MASI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

Il direttore generale
ISEPPI

Il presidente
SICILIANO

97A8474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1997.

Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1956, n. 308, che prevede l'effettuazione da parte della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di notiziari e programmi radiofonici in lingua italiana e slovena per il territorio di Trieste;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena per la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 19 della convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;

Considerato che il Consiglio di Stato con parere del 22 febbraio 1995 ha suggerito la stipula di un'unica Convenzione relativamente all'attuazione del disposto delle citate leggi n. 308 del 1956 e n. 103 del 1975;

Ritenuto opportuno attenersi al citato parere del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato sulla convenzione attuativa delle due normative citate, espresso nell'adunanza della Sezione prima del 31 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997, alla quale è stato invitato il Presidente della giunta della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché in applicazione della legge 14 aprile 1956, n. 308, in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua slovena ed in lingua italiana per la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia;

2. I relativi impegni di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di esecuzione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 339

CONVENZIONE

Stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché della legge 14 aprile 1956 n. 308, visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena nonché radiofoniche in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui alla convenzione pluriennale del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992 scaduta con la convenzione principale Ministero Poste-RAI il 31 agosto 1994; nonché all'atto aggiuntivo approvato con la legge citata n. 308/1956;

Considerato che il Consiglio di Stato con parere del 22 febbraio 1995, sezione prima, n. 2242/94, ha suggerito, quanto alla rideterminazione periodica del corrispettivo per il servizio radiofonico in lingua slovena e italiana regolato dalla legge n. 308/56 la stipula di una nuova convenzione nell'ambito del più generale rapporto di convenzionamento tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI regolato dalla legge n. 103/1975;

Ritenuto opportuno ai fini della razionalizzazione del servizio unificare il testo convenzionale discendente dalle citate leggi n. 103/1975 e 308/1956, accogliendo il suggerimento del Consiglio di Stato espresso con il parere sopracitato;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale che richiama all'art. 19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra è cenno;

Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana - società concessionaria dello Stato, ai sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni in oggetto della presente convenzione; tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80407020587, nella persona del dott. Mauro Masi capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI -

Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, lettera *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni televisive in lingua slovena per le popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e di Gorizia della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nella misura di:

n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena, ripartite di regola in 4 ore settimanali.

La RAI si impegna altresì a continuare la produzione e la diffusione di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena ai sensi della legge n. 308/1956 nella seguente misura:

n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;

n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana.

Art. 2.

Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5 e 8, eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissioni televisive, nonché nella distribuzione settimanale dei programmi, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. Per quanto attiene le trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena si fa riferimento alle disposizioni della legge n. 308/1956. Le trasmissioni dovranno avere contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.

Art. 3.

I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base all'art. 13 della convenzione principale dovranno successivamente essere attivati.

Art. 4.

La RAI predispone il palinsesto trimestrale delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena e italiana, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che verrà sottoposto alla commissione istituita con la legge n. 308/1956 richiamata dalla legge n. 103/1975 e approvato con le modalità previste dalla medesima norma, salvo verifica della rispondenza alle finalità previste dalla legge n. 103/1975 con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.

Entro il primo semestre la RAI inoltrerà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente contenente dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Art. 5.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all'art. 1 un corrispettivo annuo non superiore a L. 6.698.752.000 più I.V.A. di legge. Tale onere sarà liquidato come riconoscimento di debito per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3050/95 del 31 luglio 1996, nonché per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997 ai sensi della presente convenzione.

Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica annuale ai sensi dell'art. 44 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e telecomunicazioni farà pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Commissario di Governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio finanziario corrente, due fatture posticipate, firmate dai propri rappresentanti, rispettivamente:

per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito così come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla convenzione precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1992;

per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997, ai sensi della presente convenzione, con l'indicazione delle ore trasmesse e corredata della relazione, di cui all'art. 4, con specifica indicazione dell'oggetto e delle durata dei programmi. La fattura conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione secondo il seguente parametro:

L. 24.535.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;

L. 258.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;

L. 258.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana.

Art. 6.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione potrà avvalersi della apposita commissione di cui all'art. 7 della legge 14 aprile 1956, n. 308, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

Art. 7.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 335.000.000 (trecentotrentacinquemilioni) in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo.

Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 8.

In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo oltre il mese necessario al trimestre di riferimento nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, primo comma;

b) L. 8.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo.

Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.

Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.

Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art. 7 che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 9.

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Art. 10.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di cui alle leggi 14 aprile 1975, n. 103 e 14 aprile 1956, n. 308, nonché della convenzione principale, in quanto applicabili.

Art. 11.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.

Art. 12.

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e la durata sarà pari alla convenzione principale.

In applicazione dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.

Le condizioni e le modalità delle prestazioni convenute in questo atto, saranno rinegoziate ogni triennio, ai sensi dell'art. 19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e comunque per la prima volta, alla scadenza del 31 dicembre 1997.

Art. 13.

La presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica, mentre impegna la RAI fin dal momento della firma diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 11 giugno 1997

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
MASI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

Il direttore generale
ISEPPI

Il presidente
SICILIANO

97A8475

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Basso Sinni», in Tursi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che nella Comunità montana «Basso Sinni», con sede in Tursi (Matera), si è determinata una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni del presidente, che hanno causato la decadenza della giunta;

Rilevato che il consiglio della comunità montana non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39 e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'art. 12 della legge della regione Basilicata del 17 febbraio 1993, n. 9 e gli articoli 27 e 30 dello statuto comunitario, approvato con legge della regione Basilicata del 23 gennaio 1995, n. 10;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della Comunità montana «Basso Sinni», con sede in Tursi (Matera), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ermelinda Camerini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente stesso fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta e al presidente.

Roma, 10 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio della Comunità montana «Basso Sinni», con sede in Tursi (Matera), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 giugno 1997, dal presidente, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, la seduta del 5 agosto 1997 risultava infruttuosa.

Pertanto, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della manifestata volontà dell'ente di non ottemperare all'obbligo di legge in materia di composizione e funzionamento degli organi delle comunità montane, disciplinato sia dall'art. 12 della legge della regione Basilicata del 17 febbraio 1993, n. 9, sia dagli articoli 27 e 30 dello statuto dell'ente, approvato con legge della regione Basilicata del 23 gennaio 1995, n. 10.

Il prefetto di Matera ha, quindi, proposto lo scioglimento del consiglio della Comunità montana «Basso Sinni», ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49 e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e degli articoli delle leggi della regione Basilicata sopracitate, disponendone la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della Comunità montana «Basso Sinni», con sede in Tursi (Matera), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Ermelinda Camerini.

Roma, 3 ottobre 1997

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

97A8388

DECRETO 10 ottobre 1997.

Rimozione dalla carica di un amministratore del comune di Trecase.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Salvatore Striano è stato nominato consigliere del comune di Trecase (Napoli), subentrando nella carica per surroga ad un consigliere dimissionario;

Rilevato che il predetto amministratore, coinvolto in procedimenti penali per vari reati, risulta intrattenere assidue frequentazioni con la locale criminalità organizzata;

Considerato che il comportamento del sopracitato amministratore si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta;

Considerato, altresì, che la permanenza del sig. Salvatore Striano nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo attuale di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Salvatore Striano dalla carica di consigliere del comune di Trecase (Napoli);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Salvatore Striano è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Trecase (Napoli).

Roma, 10 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Salvatore Striano è consigliere comunale di Trecase (Napoli) dal 20 dicembre 1995, essendo subentrato nella carica per surroga di un componente dimissionario.

Il predetto amministratore risulta avere diversi precedenti penali per furto aggravato, contravvenzioni ferroviarie e stradali, nonché per furto, emissione di assegni a vuoto, esercizio pubblico non autorizzato, violazioni delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. La approfondita lettura dei predetti titoli di reato è di per sé indice della scarsa considerazione che lo stesso consigliere riserva alle più comuni regole del vivere sociale ed evidenzia il contrasto tra il comportamento dell'amministratore e le esigenze di decoro proprie della carica elettiva ricoperta.

Inoltre, a seguito delle indagini svolte dalle competenti autorità investigative, è stata acclarata l'assidua ed ininterrotta frequentazione del sig. Salvatore Striano con esponenti di spicco delle organizzazioni criminali che operano sul territorio comunale, tanto da farlo fondatamente ritenere affiliato, a pieno titolo, ad uno dei predominanti clan locali. Il legame dello Striano con la malavita organizzata può costituire un veicolo d'infiltrazione criminale atto a condizionare la libera determinazione del civico consesso. È significativa, in tal senso, la circostanza che l'avviso orale, comminato allo Striano in quanto ritenuto dai competenti organi «elemento pericoloso per la sicurezza pubblica e costantemente dedito ad attività illecite», non sia mai stato revocato, ma sia cessato per scadenza naturale del termine.

La tipologia degli elencati pregiudizi penali ed il comportamento tenuto dall'amministratore denotano l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di chi è investito di funzioni pubbliche e compromette il regolare svolgimento dell'azione amministrativa.

Nel contempo, la notoria appartenenza dello Striano ad un ben individuato clan, che mira ad acquisire il controllo del territorio nel cui ambito lo stesso esercita un *munus publicum*, costituisce un pericolo attuale di turbativa dell'ordine pubblico. Tant'è che nei rapporti degli organi di polizia, è stata espressamente evidenziata l'applicabilità al caso di specie dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il prefetto di Napoli, ritenuto che la permanenza del sig. Salvatore Striano nella carica di consigliere del comune di Trecase è funzionale alle mire espansionistiche del clan di appartenenza, ha accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Pertanto, rilevata la necessità di difendere le primarie esigenze di pacifica convivenza della collettività, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica dallo stesso ricoperta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Salvatore Striano dalla carica di consigliere del comune di Trecase (Napoli), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Trecase (Napoli).

Roma, 8 ottobre 1997

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

97A8389

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 1997.

Modificazione ed integrazione del sistema di codificazione da adottare per la compilazione del quadro C della richiesta di registrazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 11 del testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che prevede la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili;

Considerata la necessità di acquisire all'anagrafe tributaria informazioni circa la tipologia dei terreni oggetto di trasferimento;

Decreta:

Articolo unico

La parte terza dell'allegato 5 al decreto ministeriale 15 dicembre 1977, riguardante la codificazione da adottare per la compilazione del quadro C della richiesta di registrazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, viene modificata come segue:

a) la descrizione relativa alla categoria contraddistinta dal codice 01 viene sostituita con le seguenti parole: «Terreni non edificabili e non suscettibili di utilizzazione edificatoria, comprese le scorte, i fabbricati rurali e le altre pertinenze, situati nel territorio dello Stato»;

b) dopo il codice 18 viene inserito il codice 19 per la seguente ulteriore categoria: «Terreni edificabili o comunque suscettibili di utilizzazione edificatoria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1997

Il Ministro: VISCO

97A8390

DECRETO 17 ottobre 1997.

Autorizzazione alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centi autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 17 marzo 1993, con il quale alla USARCI - Unione sindacati agenti e rappresentanti di

commercio italiani, è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti all'USARCI distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto;

Viste le deleghe relative a ciascuna richiesta di autorizzazione, indicate nell'articolo unico del presente decreto, con le quali l'USARCI ha delegato le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono all'USARCI come risulta da dichiarazioni sostitutive di atto notorio del 15 luglio 1994 e del 22 settembre 1997 rese dal Presidente *pro-tempore* della predetta associazione sig. Lorenzo Righetti;

Decreta:

Articolo unico

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria aderenti alla USARCI - Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani:

1) USARCI - Associazione bresciana agenti e rappresentanti di commercio (ABARC), con sede in Brescia, viale Piave n. 64, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* Bruno Bassini (richiesta autorizzazione del 5 maggio 1994, delega del 25 marzo 1994);

2) A.B.A.R.C. - U.S.A.R.C.I. Bergamo, con sede in Bergamo, via Divisione Julia n. 7, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Pierluigi Signorelli (richiesta autorizzazione del 30 marzo 1994, delega del 25 marzo 1994);

3) USARCI - SPARCI Genova, con sede in Genova, via E. Ruspoli n. 5/4 sc. B, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Francesco Melis (richiesta autorizzazione del 5 aprile 1994, delega del 25 marzo 1994);

4) USARCI Mantova, con sede in Mantova, via V. da Feltre n. 63/b, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Giancarlo Bonamenti (richiesta autorizzazione del 1° aprile 1994, delega del 25 marzo 1994);

5) USARCI Lodi, con sede in Lodi (Milano), via S. Bassiano n. 6/A, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Cesare Locatelli (richiesta autorizzazione del 5 aprile 1994, delega del 25 marzo 1994);

6) USARCI Milano, con sede in Milano, via Crema n. 18, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Flavio Gusmeroli (richiesta autorizzazione del 5 aprile 1994, delega del 25 marzo 1994);

7) APARC - USARCI Torino, con sede in Torino, via Pastrengo n. 29, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Lorenzo Righetti (richiesta autorizzazione del 23 maggio 1994, delega del 25 maggio 1994);

8) USARCI Alessandria, con sede in Alessandria, viale Medaglie d'Oro n. 5, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Giuseppe Galliani (richiesta autorizzazione del 1° aprile 1994, delega del 25 marzo 1994).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A8433

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 ottobre 1997.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL NAVIGLIO

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959 all'ufficio circondariale marittimo di Gioia Tauro e alla delegazione di spiaggia di Palmi, in quanto compresi nel compartimento marittimo di Reggio Calabria, furono attribuite, rispettivamente, le sigle 3-RC e 4-RC;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1997, con il quale il suddetto ufficio circondariale marittimo di Gioia Tauro è stato elevato a capitaneria di porto;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

dopo «Scalea», del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina, aggiungasi:

compartimento marittimo di Gioia Tauro, sigla assegnata: GT;

compartimento marittimo di Palmi, sigla assegnata: 1-GT.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1959 per la parte che concerne l'attribuzione delle sigle 3-RC e 4-RC rispettivamente all'ufficio circondariale marittimo di Gioia Tauro, ora capitaneria di porto, e alla delegazione di spiaggia di Palmi, ora compresa nel suddetto compartimento marittimo di Gioia Tauro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1997

Il direttore generale: MUCCI

97A8392

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 giugno 1997.

Pedaggi autostradali per l'anno 1997.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38, recante disposizioni in materia di «Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto», il quale stabilisce che i pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume del fatturato annuale;

Visto il comma 2-*ter* dello stesso art. 2 del decreto sopra menzionato che stabilisce che i minori introiti derivanti dalla riduzione sono erogati alle società concessionarie nel limite di lire 55 miliardi, per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto il comma 2-*novies* dello stesso art. 2 del decreto che individua la copertura finanziaria mediante utilizzo di parte della disponibilità per l'anno 1997 sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Considerato che a norma del già citato comma 2-*ter* dell'art. 2, devono essere fissati i criteri e le modalità di rimborso di detti minori introiti; che devono essere contenuti nel predetto limite di lire 55 miliardi di stanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalità di erogazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, e per esso dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, alle società concessionarie di autostrade che gestiscono i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione, dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, applicati dalle società concessionarie che adottano il sistema di classificazione assi-sagoma che comprende le classi B, 3, 4 e 5, alle imprese di autotrasporto di cui al successivo art. 2 o a loro cooperative, consorzi e società consortili, applicata ai sensi

dell'art. 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38.

Con il presente decreto sono altresì disciplinati i criteri e le modalità di rimborso da parte delle società concessionarie di autostrade che gestiscono i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi o loro cooperative, consorzi e società consortili ammessi al beneficio della riduzione compensata.

Art. 2.

I minori introiti di cui all'art. 1 sono erogati esclusivamente per le riduzioni dei pedaggi autostradali di cui beneficiano i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 in disponibilità dei sottoelencati soggetti giuridici intestatari delle fatture:

1) imprese di autotrasporto iscritte all'Albo nazionale italiano delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298;

2) imprese, di cui al n. 1), iscritte all'Albo indicato al medesimo numero, facenti parte di cooperative aventi requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, o di consorzi e società consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attività di autotrasporto;

3) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

Per le imprese o loro cooperative, consorzi e società consortili che alla data del 1° gennaio 1997 si avvalgono di sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, la riduzione del pedaggio è applicata per tutti i transiti contenuti nelle fatture intestate ai suddetti soggetti giuridici ed effettuati a partire dalle ore 0 dello stesso giorno: a tal fine ciascuna impresa o ciascuna cooperativa, consorzio e società consortile, di cui ai numeri 1) e 2), a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entro sessanta giorni dalla stessa, pena l'esclusione dal diritto, trasmette, ad ogni società concessionaria che gestisce i predetti sistemi e rilascia la relativa fattura, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con autentica in originale, resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e redatta secondo lo schema di cui all'allegato I al presente decreto, che oltre a comprovare l'iscrizione, rispettivamente dell'impresa o delle singole imprese aderenti alla cooperativa, al consorzio o società consortile, all'albo di cui al n. 1) del comma 1, indichi il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione di cui si avvale e il codice o i codici d'identificazione assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla società concessionaria autostradale che emette fattura; qualora una cooperativa, consorzio o società consortile abbia fra i propri associati imprese diverse da quelle previste al n. 1), la stessa, oltre al citato codice di identificazione assegnato al soggetto giuridico intestatario delle fatture, dovrà anche trasmettere l'elenco dei sottocodici che identificano le singole imprese aventi i requisiti di cui al n. 1).

Nel caso che le fatture siano intestate a cooperative, consorzi o società consortili, le singole imprese dovranno espressamente autorizzare le società concessionarie che gestiscono i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione ad effettuare le riduzioni sulle predette fatture intestate alle cooperative, ai consorzi o alle società consortili; le predette autorizzazioni non sono obbligatorie qualora la statuto della cooperativa, del consorzio o della società consortile preveda la delega da parte delle imprese associate.

Per le imprese o loro cooperative, consorzi e società consortili che si avvarranno di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita mediante fattura successivamente alla data del 1° gennaio 1997 la riduzione del pedaggio è applicata dalla data in cui essi utilizzeranno tale sistema. Tali imprese o loro cooperative, consorzi e società consortili, pena l'esclusione dal diritto, dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione sopracitata a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entro sessanta giorni dalla stessa. Nel caso in cui l'adesione al sopracitato sistema sia successiva alla suddetta data di pubblicazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di adesione al sistema di pagamento di pedaggi a riscossione differita.

Le cooperative, i consorzi e le società consortili debbono altresì allegare alla suddetta dichiarazione copia con autentica in originale del proprio statuto dal quale risultino i requisiti indicati al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38.

Per le imprese aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea, citate al n. 3 del presente articolo, non è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale italiano degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; per tali imprese l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare da un'apposita dichiarazione giurata resa dinanzi alla competente autorità del rispettivo Paese di appartenenza, indicata all'allegato II, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti ai sensi dei commi precedenti per le imprese italiane per quanto compatibili con le rispettive norme nazionali che disciplinano l'aggregazione delle imprese. Alla dichiarazione deve essere allegata la traduzione asseverata della stessa.

I soggetti che presentino documentazione non conforme alle disposizioni del presente decreto o al di fuori dei termini indicati, cioè prima dell'entrata in vigore del presente decreto o dopo le date di scadenza sopra definite, non potranno beneficiare della riduzione compensata prevista per l'anno 1997.

Art. 3.

La riduzione dei pedaggi autostradali si applica per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato alla data del 1° gennaio 1997 il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso e per i quali è previsto il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione.

Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi, di cui al comma 2, art. 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38, è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 1997 e per i quali le società concessionarie che gestiscono il sistema di pagamento abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 1998.

Art. 4.

I minori introiti conseguenti all'applicazione della riduzione dei pedaggi autostradali per i veicoli di cui all'art. 2 sono erogati a ciascuna società concessionaria che gestisce il sistema di pagamento differito tramite fatturazione dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Al fine di cui al comma 1, ciascuna società concessionaria che gestisce i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione invia all'Ispettorato, entro il 31 maggio 1998, un rendiconto riepilogativo delle fatture per le quali è prevista l'applicazione della riduzione corredato della documentazione di cui all'art. 2. Il rendiconto indica per ciascuna fattura il codice identificativo del rapporto tra l'impresa o la cooperativa, il consorzio e la società consortile alla quale il predetto documento è intestato e la società concessionaria che gestisce il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita, nonché l'importo al lordo ed al netto della riduzione.

L'erogazione è effettuata in unica soluzione a consuntivo sulla base dei rendiconti ed in rapporto al limite delle risorse finanziarie autorizzate per lo scopo pari a lire 55 miliardi.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi all'Ispettorato, superi il limite di lire 55 miliardi, l'Ispettorato provvederà al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile di 55 miliardi e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto.

Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione per scaglione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

Art. 5.

Le società concessionarie che gestiscono i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione daranno seguito alla emissione delle note di credito entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dei lavori pubblici di aver verificato la congruità della documentazione trasmessagli e provveduto all'accredito dei relativi importi alle concessionarie stesse. Della emissione delle note di credito deve essere data comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Eventuali altre forme di riduzione in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie di autostrade e trafori, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38, purché non in contrasto con trattati internazionali o con accordi in attuazione dei trattati stessi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1997

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
BURLANDO

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 270

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL BENEFICIO
DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 2 GENNAIO 1997, N.1,
COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 5 MARZO 1997, N.38.
(art. 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto...
nato a ....il...
residente................................. domiciliato...
.... nella sua qualità di (1) ....
dell'impresa (2)...

Dichiara

sotto la propria responsabilità che la suddetta impresa (3):

e' iscritta al numero .... dell'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di (4) ....

oppure

cooperativa avente requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 , n.1577 e successive modificazioni è regolarmente costituita tra le seguenti imprese:(5)

oppure

consorzio/società consortile (3), avente ad oggetto principale l'attività di autotrasporto di merci, è regolarmente costituita a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II bis, del codice civile, tra le seguenti imprese (5):

....

Dichiara

altresì di utilizzare il seguente sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione (6) ....
con codice (i) di identificazione (7)

Luogo e data

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che la sottoscrizione di cui sopra e' stata apposta in mia presenza dal dichiarante sig.. identificato .... e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data

Il funzionario

----

(1) Indicare se titolare di ditta individuale o rappresentante legale.
(2) Indicare se ditta individuale o società , consorzio, cooperativa ecc., specificando la sede.
(3) Barrare le dizioni che non interessano.
(4) Indicare la provincia d'iscrizione.
(5) Indicare per ciascuna impresa la ditta o la ragione sociale, l'albo o il registro presso cui e' iscritta ed il numero di iscrizione.
(6) Viacard di conto corrente, Adria Card, ecc.
(7) Il codice di identificazione e' quello assegnato dalla società concessionaria dell'autostrada che emette la fattura ed indicato sulla fattura stessa.

ALLEGATO II

BELGIQUE	Ministère des Communications: Administration des Transports
DANMARK	Directorate of Road Transport (Direktoratet for Vejtransport); County authorities for regular bus services
DEUTSCHLAND	Authorities in the "Léä nder"
ESPANA	El Ministro dede Transportes, Turismo y Communicaciones; Comuminidades Autònomas
FRANCE	Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer
GRECE	Ministry of Transport
IRELAND	Department of Tourism and Transport
LUXEMBOURG	Ministère des classes moyennes et du Tourisme
NEDERLAND	Ministerie van Verkeer en Watwrstaat Directoraat-Genéral voor het Vervoer Hoofdafdeling Wegvervoer (goods)
PORTUGAL	Ministerio des Obras Publicas Transportes e Comunicacoes Dideccao-Geral de Transportes Terrestres
UNITED KINGDOM	Area licensing authorities

97A8432

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata FLAMLAX.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco nelle sedute del 10, 11, 12 settembre 1997 e del 7 ottobre 1997;

Vista la comunicazione con cui la ditta Agips farmaceutici S.r.l. ha dichiarato per la specialità indicata nella parte dispositiva del presente decreto lo stato di non commercializzazione del proprio prodotto e comunque l'intenzione di non immetterlo in commercio;

Ritenuto di dover comunque procedere alla sospensione dell'autorizzazione delle specialità medicinali contenenti «Fenolftaleina» anche per quelle specialità per le quali le ditte titolari hanno comunicato la non commercializzazione;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

FLAMLAX sciroppo g 200, n. A.I.C. 004177010 - ditta Agips farmaceutici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8424

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 settembre 1997.

Nomina del commissario *ad acta*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, preposto alla ricognizione della consistenza ed alle operazioni di consegna degli impianti ed opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, nonché dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 398/1993.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto che alla Direzione generale suddetta è subentrata, per quanto concerne tra l'altro le competenze in argomento, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

Vista la legge n. 266 del 7 agosto 1997 che all'art. 10, comma 5, prevede la nomina di commissario *ad acta* preposto alla ricognizione della consistenza ed alle operazioni di consegna degli impianti ed opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, nonché dei lotti di cui all'art. 2,

commi 4 e 5, del decreto-legge n. 398/1993, per gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti;

Considerati i tempi contenuti previsti dalla legge per gli adempimenti suddetti, nonché la specificità della materia e le esigenze di coordinamento, continuità e stretto collegamento con gli uffici della G.S.T. competenti per l'attuzione dell'art. 32 della legge n. 219/1981, che operano nell'ambito della Direzione generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;

Visto l'appunto del Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Filippo D'Ambrosio, dirigente dell'ufficio opere pubbliche della Gestione separata terremoto e reggente della Gestione medesima, viene nominato commissario *ad acta* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 266 del 7 agosto 1997.

Art. 2.

Il commissario *ad acta* è delegato all'esercizio di tutti i poteri necessari per l'assolvimento delle sue funzioni.

Art. 3.

Il compenso sarà determinato dal direttore generale della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese sulla base dei corrispettivi riconosciuti ai commissari *ad acta* per le attività di trasferimento delle competenze della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 4.

Il commissario *ad acta* potrà avvalersi, sentito il direttore generale competente, delle strutture, delle attrezzature e del personale degli uffici della Gestione separata terremoto, ed in particolare per le questioni amministrative della dott.ssa Clelia Stigliano, responsabile dell'ufficio contenzioso della G.S.T. medesima, nonché della consulenza, per questioni e problematiche specifiche, di uno dei consulenti giuridici presso la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese da designarsi preventivamente da parte del commissario *ad acta* medesimo. Il compenso del consulente giuridico attualmente spettante verrà eventualmente integrato per le suddette prestazioni con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 32 dell'8 febbraio 1995, convertito con legge 7 aprile 1995, n. 104.

Roma, 25 settembre 1997

Il Ministro: BERSANI

97A8425

DECRETO 17 ottobre 1997.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. «Borgonuovo 29» e della S.p.a. «Volani International».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con cui sono poste in amministrazione straordinaria la S.p.a. «Volani International» in data 16 dicembre 1996 e la S.r.l. «Borgonuovo 29» in data 13 marzo 1997, ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista la richiesta del commissario contenuta nei programmi concernenti le citate società redatti ai sensi dell'art. 2, L.F. 95/79 ed approvati in data 3 settembre 1996, per la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio relativamente alle imprese predette;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Rilevato che, come dichiarato dal commissario, le imprese predette non svolgono più alcuna attività produttiva e sono prive di dipendenti, si rende opportuno disporre la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria della S.r.l. «Borgonuovo 29» e della S.p.a. «Volani International» è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato alle camere di commercio territorialmente competenti per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A8434

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti undici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edile «Flora», B.U.S.C. n. 843, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Gennaro Oliviero in data 17 luglio 1963, repertorio n. 60140, omologata al tribunale di Napoli in data 3 agosto 1963, depositato in cancelleria in data 24 agosto 1963, iscritta al registro società n. 542;

2) società cooperativa edile «Casa nel Mezzogiorno», B.U.S.C. n. 6210, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Francesco De Vivo in data 17 ottobre 1974, repertorio n. 200979, omologata al tribunale di Napoli in data 4 dicembre 1974, depositato in cancelleria in data 12 dicembre 1974, iscritta al registro società n. 2142;

3) società cooperativa edile «Primo Pino», B.U.S.C. n. 10502, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Michele Di Liegro in data 8 giugno 1983, repertorio n. 61516, omologata al tribunale di Napoli in data 6 luglio 1983, depositato in cancelleria in data 17 agosto 1983, iscritta al registro società n. 4083;

4) società cooperativa edile «20 Dicembre», B.U.S.C. n. 10661, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Luigi De Marco in data 20 dicembre 1983, repertorio n. 6006, omologata al tribunale di Napoli in data 10 gennaio 1984, depositato in cancelleria in data 25 gennaio 1984, iscritta al registro società n. 378;

5) società cooperativa edile «Il Quadrifoglio», B.U.S.C. n. 11368, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Mario Ferrara in data 13 giugno 1985, repertorio n. 14662, omologata al tribunale di Napoli in data 4 luglio 1985, depositato in cancelleria in data 24 luglio 1985, iscritta al registro società n. 4686;

6) società cooperativa edile «Poseidonia», B.U.S.C. n. 12101, con sede in Poggiomarino, costituita per rogito notaio Carlo Tafuri in data 3 ottobre 1986, repertorio n. 123021, omologata al tribunale di Napoli in data 25 febbraio 1987, depositato in cancelleria in data 3 marzo 1987, iscritta al registro società n. 1754;

7) società cooperativa edile «Come L'Edera», B.U.S.C. n. 12530, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 10 ottobre 1988, repertorio n. 84618, omologata al tribunale di Napoli in data 2 febbraio 1989, depositato in cancelleria in data 13 febbraio 1989, iscritta al registro società n. 1008;

8) società cooperativa edile «Il Trasparentetto», B.U.S.C. n. 12621, con sede in Pompei, costituita per rogito notaio Raffaele Cepparulo in data 17 febbraio 1989, repertorio n. 12756, omologata al tribunale di Napoli in data 23 marzo 1989, depositato in cancelleria in data 13 aprile 1989, iscritta al registro società n. 2356;

9) società cooperativa edile «Edil Euro 92», B.U.S.C. n. 13233, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe di Transo in data 1° ottobre 1991, repertorio n. 54007, omologata al tribunale di Napoli in data 12 novembre 1991, depositato in cancelleria in data 21 novembre 1991, iscritta al registro società n. 6395;

10) società cooperativa edile «Parco La Mortella», B.U.S.C. n. 13391, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Vincenzo De Falco Giannone in data 25 marzo 1992, repertorio n. 16606, omologata al tribu-

nale di Napoli in data 13 luglio 1992, depositato in cancelleria in data 22 luglio 1992, iscritta al registro società n. 4379;

11) società cooperativa edile «Alba», B.U.S.C. n. 13531, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Diego Ciro Vanacore in data 11 giugno 1992, repertorio n. 16629, omologata al tribunale di Napoli in data 4 marzo 1993, depositato in cancelleria in data 27 aprile 1993, iscritta al registro società n. 2436.

Napoli, 20 settembre 1997

Il dirigente reggente: APREA

97A8442

DECRETO 3 ottobre 1997.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Berlino Calabria», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 30 maggio 1996 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria nei confronti della società cooperativa «Berlino Calabria», con sede in Reggio Calabria, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Berlino Calabria», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 10 ottobre 1984, repertorio 11334, registro sociale n. 170/84, tribunale di Reggio Calabria, è sciota ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Diego Ziino, nato a Reggio Calabria il 20 gennaio 1967 e residente in Reggio Calabria, via Argine Destro Annunziata n. 75, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8391

DECRETO 6 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Sorgente» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie e senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Sorgente» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe in data 9 marzo 1977, repertorio n. 199, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3741, B.U.S.C. posizione n. 1773/152571, è sciolta ai sensi e per gli

effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 6 ottobre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A8435

DECRETO 6 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ass» a r.l., in Monte S. Angelo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, protocollo n. 285 (24 luglio 1997) del 23 settembre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ass» a r.l., con sede nel comune di Monte S. Angelo, costituita per rogito notaio Pasquale Rinaldi in data 12 gennaio 1987, repertorio n. 12277, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8663, B.U.S.C. posizione n. 3573/224709, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 6 ottobre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A8436

DECRETO 6 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S. Andrea» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «S. Andrea» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Frattarolo in data 2 aprile 1984, repertorio n. 4322, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6513, B.U.S.C. posizione n. 2951/204974, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 6 ottobre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A8437

DECRETO 6 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori agricoli del Sud» a r.l., in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, protocollo n. 285 (24 luglio 1997) del 23 settembre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Produttori agricoli del Sud» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Nicola Specchio in data 16 luglio 1993, repertorio n. 26254, tribunale di Foggia, registro imprese n. 12589, B.U.S.C. posizione n. 4402/264116, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 6 ottobre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A8438

DECRETO 6 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Arbor» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Arbor» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 28 dicembre 1979, repertorio n. 110632, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4540, B.U.S.C. posizione n. 2193/173851, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 6 ottobre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A8439

DECRETO 6 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Manfredini» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Manfredini» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Pepe in data 10 maggio 1972, repertorio n. 1542, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2693, B.U.S.C. posizione n. 1233/119817, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 6 ottobre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A8440

DECRETO 13 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S. Rocco», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato centrale per le cooperative con nota n. 991 del 24 luglio 1997;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «S. Rocco», con sede in Verona, via Camuzzoni, 5, costituita per rogito notaio Antonio Salvo in data 9 settembre 1991, repertorio n. 46039, registro società n. 33517, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 2738/256788.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

all'ufficio imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 13 ottobre 1997

Il dirigente: PISA

97A8441

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 8 aprile 1997.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993;

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), e 28 dicembre 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (bilancio dello Stato 1997);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1997;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 4 marzo 1997;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere o meno al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera e di autorizzare le modifiche richieste;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ALKOM ALLUMINIO S.R.L. - Arcole (Verona) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: impianto automatico per la saldatura di flange di alluminio.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 31 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.609.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062029/46 - Credito agevolato: L. 1.126.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2) BRA OFFICINE MECCANICHE S.P.A. - Verona (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova macchina calibratrice a rulli sdoppiati per la lavorazione di lastrati in materiale lapideo.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° marzo 1996.

Costo dichiarato: L. 1.980.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060956/46 - Credito agevolato: L. 1.386.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

3) DIEMME S.P.A. - Lugo (Ravenna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: realizzazione di un processo industriale di microfiltrazione con membrana metallica.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 5 marzo 1996.

Costo dichiarato: L. 2.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061157/46 - Credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

4) ELETTROMECCANICA DELTA S.P.A. - Arcade (Treviso) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ricerca, progettazione e realizzazione prototipale di un impianto di collaudo e rodaggio intelligente per pompe olio combustibile.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 26 agosto 1996.

Costo dichiarato: L. 1.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062207/46 - Credito agevolato: L. 1.050.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

5) FINMECCANICA S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi sistemi di telecontrollo per reti elettriche di trasporto o distribuzione.

Durata e data di inizio: 3 anni e 6 mesi dal 18 gennaio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 3.688.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060991/46 - Credito agevolato: L. 2.212.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

6) FINMECCANICA S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: strutture primarie in composito fortemente caricate.

Durata e data di inizio: 6 anni e 2 mesi dall'11 novembre 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 31.436.000.000.

Forme finanziamento: pratiche n. 058206/46 e n. 058205/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 20.433.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: fino a 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione:

della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore, così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;

7) FINMECCANICA S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistema di riferimento inerziale ad alte prestazioni.

Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 1° giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 4.083.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061801/46 - Credito agevolato: L. 2.653.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

8) GRUPPO ELETTRIC 80 BIEFFE S.R.L. - Viano (Reggio Emilia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo sistema di trasporto, magazzinaggio e spedizione a mezzo navette con guida automatica.

Durata e data di inizio: 4 anni e 10 mesi dal 29 marzo 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 5.689.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061727/46 - Credito agevolato: L. 3.697.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

9) HOISTRACO S.R.L. - Cressa (Novara) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovi dispositivi a microprocessori per l'impiego nel settore ascensoristico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° giugno 1996.

Costo dichiarato: L. 1.259.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061754/46 - Credito agevolato: L. 881.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

10) MACMAZZA S.R.L. - Pesaro (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: impiato automatico angolare per il taglio programmato di pannelli di particelle.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 918.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062127/46 - Credito agevolato: L. 642.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

11) MARCONI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistemi dati a larga banda per utenza affari.

Durata e data di inizio: 4 anni e 4 mesi 15 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 31.975.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061980/346 e n. 061979/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L: 17.586.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento - Contributo nella spesa: L. 4.796.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977 n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

12) MARCONI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistemi di accesso per la rete di telecomunicazioni per servizi a larga banda.

Durata e data di inizio: 5 anni dall'8 gennaio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 38.745.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060799/346 e n. 060798/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L: 21.309.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento - Contributo della spesa: L. 5.811.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

13) PROTEO S.R.L. - Catania (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: realizzazione di software integrato per la modellazione di reti di fluidi.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 4 novembre 1996.

Costo dichiarato: L. 636.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062431/46 - Credito agevolato: L. 445.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

14) RAVASI ROBOTICS S.R.L. - Brivio (Lecco) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Robot scara protetto: progettazione, costruzione, certificazione di un robot lavabile (protezione IP55).

Durata e data di inizio: 2 anni dal 20 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 330.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062053/46 - Credito agevolato: L. 231.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

15) S.I.M.S. SOCIETÀ ITALIANA MEDICINALI SCANDICCI S.P.A. - Firenze (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sintesi di molecole di interesse farmaceutico.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 7 giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 2.399.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061789/46 - Credito agevolato: L. 1.439.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

16) SIAE MICROELETTRONICA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistemi punto multi punto digitali per trasmissione dati e fonia.

Durata e data di inizio: 4 anni e 4 mesi dal 5 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 8.189.000.000; eleg. L. 275.000.000; totale L. 8.464.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061968/46 - Credito agevolato: L. 5.091.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

17) TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa); SORIN BIOMEDICA CARDIO S.P.A. - Torino.

Titolo del progetto: sviluppo di sistemi per interventistica cardiologica a bassa invasività.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° aprile 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 8.618.000.000; eleg. L. 492.000.000; totale L. 9.110.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061172/46 - Credito agevolato: L. 2.528.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca - Contributo nella spesa: L. 2.528.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977 n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994 n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Contratto di finanziamento in solido.

18) TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa); UMBRA CUSCINETTI S.P.A. - Foligno (Perugia); SORIN BIOMEDICA CARDIO S.P.A. - Torino.

Titolo del progetto: sviluppo di un sistema di assistenza ventricolare per uso clinico e di nuovi processi per la realizzazione del sistema di attuazione.

Durata e data di inizio: 3 anni dal 10 gennaio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 1.745.000.000; eleg. L. 5.253.000.000; totale L. 6.998.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061886/46 - Credito agevolato: L. 2.186.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca - Contributo della spesa: L. 2.186.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

alla cessione del diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati ottenuti nell'ambito del Tema 1 del P.N.R. Cardio 1 alla società Tecnobiomedica S.p.a.

Contratto di finanziamento in solido.

19) VELO S.P.A. - Altivole (Treviso) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: stabilizzazione tartarica in continuo di succhi, principalmente d'uva, durante il processo di concentrazione in continuo di succhi medesimi.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° maggio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.350.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061771/46 - Credito agevolato: L. 1.645.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dci costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

20) VERLICCHI NINO & FIGLI S.P.A. - Zola Predosa (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo telaio reticolare per scooter in estruso di lega leggera con assemblaggio robotizzato.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° ottobre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.579.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062227/46 - Credito agevolato: L. 1.105.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

21) VIANOVA RESINS S.P.A. - Romano d'Ezzelino (Vicenza) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di nuovi polimeri, costituenti il legante solido per vernici in polvere adatta a supporti termosensibili e processi pilota di fabbricazione e polimerizzazione.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 15 aprile 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 110.000.000; eleg. L. 4.672.000.000; totale L. 4.782.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061190/46 - Credito agevolato: L. 3.102.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

22) VIR MAURI S.P.A. - Modena (classificata piccola/ media impresa).

Titolo del progetto: nuovo processo di imbottigliamento a temperatura ambiente per sostanze alimentari gassate.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 2.250.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062128/46 - Credito agevolato: L. 1.575.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

L'operazione di seguito indicata, già deliberata è così modificata:

055287 ENICHEM AUGUSTA INDUSTRIALE S.R.L. - Milano.

Nuovi tensioattivi biodegradabili per detergenza domestica ed industriale.

Rispetto a quanto deliberato in data: 14 aprile 1994.

Variazione titolarità: in capo alla incorporante Condea Augusta S.p.a. - Palermo solo per la pratica n. 055288/346.

Art. 3.

Non vengono ammessi agli interventi del F.S.R.A. i sottoindicati progetti per le motivazioni di seguito indicate:

1) 061919 ASTREL S.P.A. - Cormons (Gorizia).

Sviluppo di una famiglia integrata di soluzioni Wireless per applicazioni di comunicazione dati in ambito industriale.

Data domanda finanziamento: 17 giugno 1996 (proc. semplif. PMI). Declinato in quanto in progetto non presenta attività di ricerca e sviluppo e/o di progettazione innovativa;

2) 062030 HYDROMEC S.R.L. - Gussago (Brescia).

Innovazioni tecnologiche nello stampaggio a caldo dell'acciaio e dell'ottone.

Data domanda finanziamento: 22 luglio 1996 (proc. semplif. PMI). Declinato in quanto le attività ancora da svolgere «non risultano significative ai fini degli aspetti sostanziali del progetto».

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso all'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 5.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposto ai sensi della legge n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in L. 50.065.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1997.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1997

p. *Il Ministro:* TOGNON

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 163

97A8393

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Approvazione del piano di potenziamento della rete di ricerca e di sviluppo del territorio, proposto dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa - seconda fase. (Deliberazione n. 148/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6 riguardante le agevolazioni alle attività di ricerca;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6, concernente disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 5 aprile 1996, riguardanti «Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993», come modificata dalla successiva delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996;

Visto il punto 3 della citata delibera CIPE 29 dicembre 1995 nel quale vengono definiti i criteri per la predisposizione dei piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1996, n. 85, concernente misure urgenti per risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ed in particolare l'art. 9, il quale stabilisce che il CIPE provvede al riparto delle somme derivanti da mutui accesi dal Ministero del tesoro a completo carico del bilancio dello Stato per consentire la realizzazione di iniziative volte a favorire lo sviluppo nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1996, di rimodulazione del riparto dei mutui di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41;

Visto il protocollo di intenti, sottoscritto il 3 aprile 1996 dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dai presidenti delle regioni Campania e Toscana, dai presidenti delle province di Benevento e Pisa, dai sindaci di Benevento e Pontedera, dal presidente del consiglio di amministrazione della Piaggio V.E. S.p.a. e dal direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, che prevede la realizzazione della «Cittadella della ricerca e dei servizi» di Pontedera (Pisa) e l'individuazione delle modalità di trasferimento di tale esperienza nelle aree meridionali;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1997, con la quale è stato approvato il piano di potenziamento della rete di ricerca e di sviluppo del territorio, proposto dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa (prima fase);

Vista la nota n. 1101 del 18 giugno 1997, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha sottoposto alla approvazione del CIPE il «Piano di potenziamento della rete di ricerca e di sviluppo del territorio» - seconda fase, proposto dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa in attuazione del citato protocollo di intenti;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 aprile 1997 dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 del citato decreto-legge n. 32/1995;

Considerato che alla copertura del costo della seconda fase del piano, pari a lire 11,100 miliardi, parteciperà la società Piaggio V.E. S.p.a. nella misura di 5,1 miliardi;

Tenuto conto della stretta integrazione fra il piano proposto ed il piano già approvato con la citata delibera 18 dicembre 1996;

Considerato che il piano potenzia e valorizza realtà vitali insistenti in un territorio caratterizzato da situazioni di declino industriale;

Valutata l'idoneità del programma stesso a rappresentare un modello di innovazione trasferibile ad altre realtà territoriali;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvato il piano denominato «Progetto LINK - seconda fase», proposto dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa in collaborazione con la società Piaggio V.E. S.p.a., di cui alle premesse che viene allegato alla presente delibera. Detto piano è predisposto nell'ambito delle disposizioni previste al punto 3 della delibera CIPE 29 dicembre 1995 concernente i piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica.

Il piano, del costo complessivo di lire 11,1 miliardi, si articolerà in linee d'intervento secondo quanto di seguito indicato:

Impieghi	Importo (mld)
Start Up Cittadella della ricerca e dei servizi:	
Interfacce servizi e promozione	0,600
Servizi informativi	0,460
Potenziamento servizi informativi	0,940
Sub-totale *a)* . . .	2,000
Ricerca a finalità produttive:	
Prototipazione rapida	4,600
Informatizzazione cicli produttivi	4,500
Sub-totale *b)* . . .	9,100
Totale generale . . .	11,100

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica finanzierà il piano per un ammontare complessivo di 6 miliardi che graveranno sulle risorse assegnate allo stesso Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con delibera CIPE del 24 aprile 1996.

A tal fine è approvata l'assegnazione finanziaria sul capitolo 7552 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di lire 6 miliardi a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE sopracitata.

Eventuali variazioni che comportino modifiche sostanziali al presente piano, fatte salve le flessibilità contenute nel piano stesso, saranno comunicate al CIPE.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferirà annualmente al CIPE sullo stato di attuazione del Piano.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 330

97A8396

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Assegnazione risorse aree depresse - Legge n. 641/1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Deliberazione n. 151/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge 10 marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di interventi atti a favorire lo sviluppo nelle aree depresse;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, in materia di accelerazione del completamento di opere avviate e di realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse;

Visto l'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva specifiche quote di finanziamento per la realizzazione degli interventi inseriti nei patti territoriali, nonché di quelli relativi ai trasporti rapidi di massa, alla manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali ed alla metanizzazione;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 344 — reiterato e da ultimo convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641 — che demanda al CIPE il riparto delle somme derivanti dai mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, contratti per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993 che tra l'altro prevede, per la riattivazione del mercato del lavoro, misure specifiche, per le aree in ritardo di sviluppo, attesa favorire il riequilibrio territoriale, attraverso interventi mirati al sistema industriale, alla ricerca, alla dotazione infrastrutturale con il coinvolgimento del capitale privato;

Vista la propria delibera del 12 luglio 1996 con la quale è stata fra l'altro accantonata, a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui al predetto decreto-legge n. 344/1996, una quota del 10% del totale di tali risorse stimato in circa 10.000 miliardi di lire, per le esigenze di finanziamento di specifiche misure dirette alla riqualificazione e sviluppo dell'occupazione, anche attraverso il miglioramento qualitativo delle iniziative di formazione e la promozione di nuova imprenditorialità;

Considerato che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con nota del 4 agosto scorso, ha segnalato la necessità di una integrazione dei fondi da destinare al finanziamento dei c.d. «prestiti d'onore» previsti dall'art. 9-*septies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, stante il rilevante numero dei progetti finanziabili che rende inadeguato lo stanziamento attualmente disponibile;

Udita la proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha quantificato la predetta richiesta in lire 100 miliardi a carico dell'accantonamento del 10% sopra richiamato;

Delibera:

A valere sull'accantonamento del 10% — stimato in circa 1000 miliardi di lire — di cui alla propria delibera del 12 luglio 1996 indicata in premessa, viene disposta un'assegnazione di lire 100 miliardi, a favore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il finanziamento dei c.d. «prestiti d'onore» previsti dall'articolo 9-*septies* della legge n. 608/1996.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 321

97A8397

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493. (Deliberazione n. 166/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993, contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto in particolare l'art. 11-*ter* della citata legge n. 677/1996, che, parzialmente modificando l'art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993, assegna ai comuni la possibilità di dar corso ad appalti per opere di «urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche», salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE;

Considerato che a seguito delle direttive impartite dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997 lo stesso dovrà esprimere il proprio parere in merito all'appalto di quelle opere non ritenute definibili come «urbanizzazioni essenziali»;

Vista la nota 31 luglio 1997, prot. DV/1135, con la quale in attuazione di quanto sopra il Comitato costituito ai sensi del comma 6, dell'art. 2 della legge n. 493/1993, ha trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Esprime il seguente parere:

I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio e della programmazione economica la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'Ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 323

ALLEGATO 1

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI.

Provincia di Avellino:

1) Castelvetere sul Calore - riparazione casa comunale, importo di L. 453.000.000 + 47.000.000 per I.V.A.

2) Fontanarosa - completamento caserma dei carabinieri, importo di L. 168.752.000 + 16.248.000 per I.V.A., nel suindicato ridotto importo di L. 185.000.000 a seguito della non riconosciuta ammissibilità delle opere di difesa e sistemazione esterna.

Provincia di Salerno:

3) Castel San Lorenzo - completamento cimitero comunale, importo di L. 270.402.000 + 29.253.000 per I.V.A., nel suindicato ridotto importo di L. 299.655.000 per i lavori di riparazione del cimitero e della annessa chiesa e ricostruzione dell'inceneritore, con esclusione degli interventi di ampliamento.

Provincia di Potenza:

4) Brindisi Montagna - completamento casa comunale, importo di L. 360.714.000 + 39.286.000 per I.V.A.

Provincia di Matera:

5) Salandra - restauro dell'ala ovest casa comunale, importo di L. 683.000.000 + 67.000.000 per I.V.A., nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Ministero dei beni culturali - Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Potenza, con nota n. 5506 del 21 marzo 1997.

97A8398

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Completamento del contratto di programma della società consortile di piccole e medie imprese Unica S.c.r.l. (Deliberazione n. 167/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge numero 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d),* e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, comma 203, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 20 dicembre 1995, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella G.U.C.E. n. C 45/5 del 17 febbraio 1996;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la propria deliberazione del 7 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1997, concernente direttive per la concessione delle agevolazioni previste per i progetti e centri di ricerca;

Vista la propria deliberazione del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1997, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.c.p.a.;

Vista la propria deliberazione del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la nota prot. n. 4/3092/97 del 18 luglio 1997 con la quale il Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato, tra l'altro, uno schema di contratto di programma ed il relativo piano progettuale presentato dalla Unica S.c.r.l. (già Unica S.c.p.a.), che costituisce il completamento del precedente approvato con la summenzionata deliberazione del 18 dicembre 1996;

Considerato che il piano di investimenti proposto è caratterizzato da un complesso articolato di iniziative industriali, con integrazione di attività di ricerca da effettuare in collaborazione con l'ENEA, nel settore calzaturiero, da realizzarsi anche mediante tacchifici e tomaifici, non presenti nella prima fase in corso di realizzazione, che chiudono la filiera calzaturiera, con relativo adeguamento delle strutture imprenditoriali da parte dei proponenti e l'adeguamento tecnologico dei processi produttivi;

Considerato che gli investimenti proposti, ammissibili all'aiuto di Stato, ammontano a 87.929 milioni di lire e comportano un onere per lo Stato valutato in 58.329,81 milioni di lire;

Considerato che la copertura finanziaria dei suddetti oneri a carico dello Stato è assicurata, nella misura di 27.261,5 milioni di lire, a valere sulle risorse residue derivanti dai mutui di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come rimodulate con la propria deliberazione in data 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1996, e, nella misura di 31.068,31 milioni di lire a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, come ripartite con la propria deliberazione del 23 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1997;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare — secondo quanto previsto al successivo punto 7 — con la Unica S.c.r.l. per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali ed attività di ricerca nel settore calzaturiero, localizzato in Carinaro (Caserta) zona Asi Aversa Nord — territorio ricompreso nell'obiettivo 1, zona B, coperta dalla deroga dell'art. 92.3 *a)* del Trattato C.E. — in aree contigue all'insediamento attualmente in corso di esecuzione.

Gli investimenti sono suddivisi come di seguito indicato:

	milioni di lire
investimenti industriali	76.239
1 centro di ricerca	5.920
4 progetti di ricerca	5.770
Totale. . .	87.929

2. Le agevolazioni finanziarie — in conformità a quanto previsto agli atti della Commissione europea richiamati in premessa — per gli investimenti industriali, sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo del 40% con maggiorazione del 15% espresso in E.S.L. per le piccole e medie imprese; per il centro di ricerca, sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo del 40%, con maggiorazione del 15% espresso in E.S.L. per le piccole e medie imprese, relativamente alle opere murarie, agli impianti ed alle attrezzature, e sono calcolate in E.S.L. nel limite massimo del 75% relativamente ai laboratori; per i quattro progetti di ricerca, sono calcolate in E.S.L. nel limite massimo del 75% dei costi di ricerca.

3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, da erogarsi nel periodo 1997-2001, è determinato in 58.329,81 milioni di lire.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 3.

5. Gli investimenti industriali dovranno essere realizzati dalle nove nuove aziende consorziate entro il 31 dicembre 1999. Gli investimenti attinenti al centro di ricerca ed ai progetti di ricerca, da realizzarsi dalla Unica S.c.r.l. in favore di tutte le aziende facenti parte del consorzio, dovranno essere ultimati risettivamente entro il 31 dicenbre 1999 ed entro il 31 dicembre 2001.

6. Il piano progettuale prevede un'occupazione a regime di 365 unità lavorative di cui 303 nuove, comprensive di 15 addetti alla ricerca, e 62 salvaguardate.

Il programma complessivamente considerato — tenendo conto anche del piano oggetto del contratto approvato con la deliberazione del 18 dicembre 1996 di cui alle premesse — prevede un'occupazione a regime di 1.053 unità lavorative, di cui 713 nuove e 340 salvaguardate.

7. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a settoscrivere il relativo contratto di programma con la Unica S.c.r.l., che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative e che verrà trasmesso in copia, entro trenta giorni dalla stipula, alla segreteria del Comitato.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 326

97A8399

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 1994, n. 33;

Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 128/1996 riguardante «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca»;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1996, n. 213, con cui sono stati approvati i nuovi ordinamenti didattici universitari delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, tra cui quelli di «anestesia e rianimazione» e di «medicina interna»;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine, rispettivamente in data:

Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 20 gennaio 1997 e del 12 marzo 1997;

Senato accademico del 9 aprile 1997 e del 9 luglio 1997;

Consiglio di amministrazione del 27 marzo 1997 e del 24 luglio 1997;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 17 luglio 1997 relativo alla scuola di specializzazione in «medicina interna»;

Visto l'atto di indirizzo del M.U.R.S.T. del 5 agosto 1997 - prot. n. 2079 - di attuazione dell'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge n. 127/1997;

Preso atto che il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal senato accademico in data 10 luglio 1997, è in corso di approvazione da parte del competente Ministero;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 122 e seguenti - del Capo VIII del Titolo VIII (facoltà di medicina e chirurgia) - relativi alla scuola di specializzazione in «anestesia e rianimazione» sono sostituiti con conseguente scorrimento della numerazione:

TITOLO VIII
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

CAPO VIII
Scuola di specializzazione in
Anestesia e rianimazione

Art. 122 Istituzione, finalità, titolo conseguito

1. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Udine è istituita la Scuola di Specializzazione in Anestesia e rianimazione. La Scuola di Specializzazione in Anestesia e rianimazione risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori dell'Anestesiologia, della Rianimazione, della Terapia Intensiva, della Terapia Antalgica e della Terapia Iperbarica.
3. La Scuola è articolata negli indirizzi di: a) anestesiologia e rianimazione; b) terapia intensiva; c) terapia antalgica; d) terapia iperbarica.
4. La formazione garantisce, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L. 428/1990 e D.lvo 257/1991).
5. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Anestesia e Rianimazione.

Art. 123 Organizzazione della Scuola

1. Il Corso ha la durata di 4 anni.
2. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Udine e quelle dell'Azienda Ospedaliera n° 4 "S. Maria della Misericordia" e dell'Azienda Ospedaliera n° 3 "Alto Friuli" rispondente a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D.L.vo 257/1991 e all'art. 6, comma 2, del D.L.vo 502/1992 nonché il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
3. La sede amministrativa della Scuola è la Cattedra di Anestesiologia e rianimazione dell'Università degli Studi di Udine.
4. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato nello Statuto della Scuola in 9 (nove), per ogni singolo anno di corso, per un totale di n° 36 specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al comma secondo del presente articolo.

5. Sono ammessi al concorso di ammissione alla Scuola i laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.
6. Il Consiglio della Scuola predispone un apposito libretto di formazione che consente il controllo dell'attività svolta dallo specializzando e l'acquisizione delle necessarie esperienze nelle procedure teorico-cliniche.

Art. 124 Insegnamenti
1. La Scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionalizzante:
A) Preparazione preoperatoria e del trattamento medico
B) Anestesia generale
C) Anestesia loco-regionale
D) Anestesia e terapia intensiva nelle specialità
E) Assistenza perioperatoria
F) Rianimazione ed intervento di emergenza
G) Rianimazione e terapia intensiva
H) Terapia antalgica
I) Terapia iperbarica
L) Monitoraggio e misurazioni
M) Organizzazione
2. Gli insegnamenti relativi a ciascun area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

Tabella A - Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.
AREA A . PREPARAZIONE PREOPERATORIA E DEL TRATTAMENTO MEDICO
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare correttamente e preparare adeguatamente il paziente all'intervento chirurgico, individuando lo stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che possono influenzare la condotta anestesiologica.
Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia.
AREA B. ANESTESIA GENERALE
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche idonee a determinare ed a mantenere uno stato di anestesia generale in condizioni di elezione ed in quelle di urgenza.
Settori: B01B Fisica, E07X Farmacologia, F04b Patologia clinica, F21X Anestesiologia.
AREA C. ANESTESIA LOCO-REGIONALE
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di applicare le principali tecniche di anestesia locoregionale.
Settori: E06A Fisiologia Umana, E09A. Anatomia Umana, E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.
AREA D. ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA NELLE SPECIALITA'
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di condurre un trattamento anestesiologico completo, appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione; saper illustrare i principi dei più comuni ed importanti interventi che richiedono un trattamento anestesiologico sia in condizioni di elezione che in quelle di urgenza nei seguenti settori: neurochirurgia, toracochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecologica ed ostetrica, chirurgia addominale, maxillo-facciale, dei trapianti, urologia, ginecologia, otorinolaringoiatrica, chirurgia vascolare, chirurgia plastica, ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radioterapia ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali procedure specialistiche collaborando con gli altri membri dello staff operatorio.
Settori: F21X Anestesiologia; F08A Chirurgia generale; F08B Chirurgia plastica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo facciale, F14X Malattie apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatrica, F20X Ginecologia ed Ostetricia.
AREA E. ASSISTENZA PERIOPERATORIA
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero postoperativo, il trattamento clinico del dolore post-operatorio.
Settori: F21X Anestesiologia

AREA F. RIANIMAZIONE ED INTERVENTO DI EMERGENZA
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare le principali sindromi di pertinenza della rianimazione: nonché essere in grado di affrontare le principali situazioni di emergenza sanitaria intra- ed extra-ospedaliere.
Settori: F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia.
AREA G. RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
Obiettivo dell'area: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed applicare le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodinamici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, metabolici.
Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.
AREA H. TERAPIA ÁNTALGICA
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità d'impiego degli analgesici.
Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia clinica.
AREA I. TERAPIA IPERBARICA
Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguatamente.
Settori: E10X Biofisica, F21X Anestesiologia.
AREA L. MONITORAGGIO E MISURAZIONI
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che richiedono un monitoraggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve saper definire i principi di misurazione delle più importanti variabili fisiologiche.
Settori: E10X Biofisica, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia, K05B Informatica.
AREA M. ORGANIZZAZIONE
Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative della anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche e legali della pratica medica ed anestesiologica.
Settori: F02X Storia della medicina, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

Art. 125 Tirocinio
1. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o le strutture ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale. La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue:

I Anno
AREA A . PREPARAZIONE PREOPERATORIA E DEL TRATTAMENTO MEDICO (ore 40)

E07X Farmacologia	ore 10
F08A Chirurgia generale	ore 5
F21X Anestesiologia	ore 20
M11E Psicologia	ore 5

AREA B. ANESTESIA GENERALE (ore 60)

B01B Fisica	ore 10
E07X Farmacologia	ore 10
F04b Patologia clinica	ore 5
F21X Anestesiologia	ore 35

AREA C. ANESTESIA LOCO-REGIONALE (ore 15)

E06A Fisiologia Umana	ore 5
E09A Anatomia Umana	ore 10

AREA E. ASSISTENZA PERIOPERATORIA (ore 20)
F21X Anestesiologia ore 20
AREA F. RIANIMAZIONE ED INTERVENTO DI EMERGENZA (ore 60)
F21X Anestesiologia ore 25
F07A Medicina interna ore 10
F08A Chirurgia generale ore 5
F09A Anatomia umana ore 5
E06A Fisiologia umana ore 10
E07X Farmacologia ore 5
AREA M. ORGANIZZAZIONE (ore 5)
F02X Storia della medicina ore 5

II Anno
AREA B. ANESTESIA GENERALE (ore 60)
E07X Farmacologia ore 10
F21X Anestesiologia ore 50
AREA C. ANESTESIA LOCO-REGIONALE (ore 30)
E07X Farmacologia ore 10
F21X Anestesiologia ore 20
AREA G. RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA (60)
F07A Medicina interna ore 10
F08A Chirurgia generale ore 10
F21X Anestesiologia ore 40
AREA L. MONITORAGGIO E MISURAZIONI (ore 40)
E10X Biofisica ore 5
F01X Statistica medica ore 10
F04B Patologia clinica ore 5
F21X Anestesiologia ore 10
K05B Informatica ore 10
AREA M. ORGANIZZAZIONE (ore 10)
F22B Medicina legale ore 10

III Anno
AREA D. ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA NELLE SPECIALITA' (ore 130)
F21X Anestesiologia ore 60
F08A Chirurgia generale ore 10
F08B Chirurgia plastica ore 5
F08E Chirurgia vascolare ore 5
F09X Chirurgia cardiaca ore 10
F10X Urologia ore 5
F12B Neurochirurgia ore 10
F13B Malattie odontostomatologiche ore 5
F13C Chirurgia maxillo facciale ore 5
F14X Malattie apparato visivo ore 5
F15A Otorinolaringoiatrica ore 5
F20X Ginecologia ed Ostetricia ore 5
AREA G. RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA (ore 20)
F21X Anestesiologia ore 20
AREA H. TERAPIA ANTALGICA (ore 40)
E07X Farmacologia ore 10
F11B Neurologia ore 10
F21X Anestesiologia ore 15
M11E Psicologia clinica ore 5
AREA I. TERAPIA IPERBARICA (ore 10)
F21X Anestesiologia ore 10

IV ANNO - Indirizzo Anestesiologia e rianimazione
AREA D. ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA NELLE SPECIALITA' (ore 50)
F21X Anestesiologia ore 50
AREA F. RIANIMAZIONE ED INTERVENTO DI EMERGENZA (ore 50)
F21X Anestesiologia ore 50
AREA L. MONITORAGGIO E MISURAZIONI (ore 50)
F01X Statistica medica ore 10
F04B Patologia clinica ore 5
F21X Anestesiologia ore 25
K05B Informatica ore 10
AREA M. ORGANIZZAZIONE (ore 50)
F21X Anestesiologia ore 40
F22B Medicina legale ore 10

IV ANNO - Indirizzo Terapia intensiva
AREA F. RIANIMAZIONE ED INTERVENTO DI EMERGENZA (ore 80)
F21X Anestesiologia ore 20
E06A Fisiologia umana ore 20
E07X Farmacologia ore 40
AREA G. RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA (ore 70)
F07A Medicina interna ore 30
F21X Anestesiologia ore 40
AREA L. MONITORAGGIO E MISURAZIONI (ore 30)
E10X Biofisica ore 5
F01X Statistica medica ore 10
K05B Informatica ore 15
AREA M. ORGANIZZAZIONE (ore 20)
F21X Anestesiologia ore 10
F22B Medicina legale ore 10

IV ANNO - Indirizzo Terapia antalgica
AREA H. TERAPIA ANTALGICA (ore 170)
E07X Farmacologia ore 20
F11B Neurologia ore 20
F21X Anestesiologia ore 110
M11E Psicologia clinica ore 20
AREA L. MONITORAGGIO E MISURAZIONI (ore 20)
F01X Statistica medica ore 10
K05B Informatica ore 10
AREA M. ORGANIZZAZIONE (ore 10)
F22B Medicina legale ore 10

IV ANNO - Indirizzo Terapia iperbarica
AREA I. TERAPIA IPERBARICA (ore 150)
E10X Biofisica ore 20
F21X Anestesiologia ore 130
AREA L. MONITORAGGIO E MISURAZIONI (ore 30)
E10X Biofisica ore 10
F01X Statistica medica ore 10
K05B Informatica ore 10
AREA M. ORGANIZZAZIONE (ore 20)
F21X Anestesiologia ore 10
F22B Medicina legale ore 10

Art. 126 Frequenza

1. Durante i 4 anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori presso la Facoltà di medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Udine, l'Azienda Ospedaliera n° 4 "S.Maria della Misericordia", l'Azienda Ospedaliera n° 3 "Alto Friuli" che garantiscono, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L. 428/1990 e D.lvo 257/1991).

Art. 127 Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in Anestesia e rianimazione secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 17, nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di tirocinio pratico ambulatoriali, di reparto e di sala operatoria;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.

3. Il Consiglio della Scuola può autorizzare la frequenza in Italia ed all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione della frequenza, il Consiglio della Scuola puo riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

Art. 128 Tutori

1. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nella loro formazione da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

2. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 129 Esame finale

1. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve avere frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, avere superato gli esami annuali ed il tirocinio e deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

1. AREA DELLA PREPARAZIONE PREOPERATORIA E DEL TRATTAMENTO MEDICO
- aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1000 casi clinici
- aver discusso la preparazione preoperatoria
- aver osservato la preparatoria di routine
- conoscere gli effetti della premedicazione e le sue conseguenze nel periodo pre- e post- operatorio.

2. AREA DELL'ANESTESIA GENERALE
- aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le branche chirurgiche
- aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature
- aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio
- aver utilizzato uno stimolatore nervoso
- aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico.

3. AREA DELL'ANESTESIA LOCO-REGIONALE
- aver acquisito autonomia nell'attuazione delle principali tecniche di anestesia loco-regionale e nell'analgesia del parto.

4. AREA DELL'ANESTESIA NELLE SPECIALITA' E DELLA TERAPIA INTENSIVA POST-OPERATORIA.
- aver effettuato il trattamento anestesiologico per pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500 anestesie generali

- avere seguito nel decorso postoperatorio almeno 1000 casi clinici anche nell'ambito dei turni di cui al punto 7
- aver utilizzato in sala operatoria le più comuni posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.)
- aver osservato, durante un tirocinio in sala operatoria di cardiochirurgia, l'applicazione di tecniche di circolazione e di ossigenazione extracorporea.

5. AREA DELL'ASSISTENZA PERI-OPERATORIA
- aver effettuato un periodo continuativo di servizio presso la sala di risveglio
- aver partecipato alle visite postoperatorie
- aver partecipato alla supervisione del controllo delle attrezzature della sala di risveglio
- aver partecipato alle discussioni su casi clinici di cui al punto

6. AREA DELLA RIANIMAZIONE E DEI TRATTAMENTI DI EMERGENZA
- aver eseguito su manichini le prove di rianimazione cardiopolmonare
- aver partecipato al trasferimento intra ed inter ospedaliero di pazienti critici
- aver utilizzato adeguate attrezzature di rianimazione portatili ed aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario
- aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria, nervosa e metabolica
- aver trattato pazienti con ritenzione di secrezione tracheobronchiale.
- aver utilizzato broncoscopi, tubi endobronchiali ed altre protesi respiratorie
- aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario
- aver partecipato al trasferimento inter e intraospedaliero di pazienti critici.

7. AREA DELLA RIANIMAZIONE E DELLA TERAPIA INTENSIVA
- aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo di un reparto di rianimazione e terapia intensiva polivalente
- aver studiato protocolli di valutazione e di trattamento del paziente in stato di shock
- aver effettuato il cateterismo venoso centrale e misurato le pressione venosa centrale
- aver somministrato soluzioni infusionali ed elettrolitiche adeguate per tipologia ed entità ed aver osservato gli effetti della loro somministrazione
- aver partecipato alla valutazione ed al controllo di situazioni emorragiche
- aver valutato il ruolo dell'anestesista nella prevenzione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta
- aver osservato il nursing del paziente critico
- aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei principali indici prognostici
- aver preso parte alla valutazione dei livelli di coma
- aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione artificiale
- aver preso parte al trattamento di pazienti critici nei diversi settori specialistici e nelle principali condizioni di interesse intensivologico
- aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle esigenze dei principali quadri clinici
- aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio delle infezioni in terapia intensiva
- aver utilizzato protocolli razionali di antibiotico terapia.
- aver preso parte alle riunioni organizzative e di aggiornamento del team intensivologico.

8. AREA DELLA TERAPIA ANTALGICA
- aver trattato 1500 pazienti affetti da dolore acuto o cronico ivi compreso il dolore post-operatorio
- aver partecipato alla valutazione algologica in numerose situazioni cliniche
- aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle diverse condizioni cliniche
- aver partecipato alla conduzione di trattamenti strumentali antalgici
- aver preso parte all'applicazione delle principali tecniche strumentali antalgiche non invasive
- aver seguito l'evoluzione algologica in numerose situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di protocolli terapeutici
- aver discusso con gli specialisti medici di altre discipline una condotta terapeutica integrata.

9. AREA DELLA TERAPIA IPERBARICA
- aver parte alla selezione dei pazienti da proporre alla terapia iperbarica
- aver partecipato alla preparazione dei pazienti da sottoporre a trattamento iperbarico
- aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso di diversi quadri clinici

- aver discusso con lo staff i protocolli di nursingin corso di terapia ricompressiva
- aver partecipato al trattamento in iperbarismo di pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale, monitoraggio dei parametri clinici e terapia farmacologica ed infusionale
- aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi connessi al trattamento iperbarico.

10. AREA DEL MONITORAGGIO E DELLE MISURAZIONI
- aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature ed averne discusso i principi di funzionamento, il significato della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori
- aver effettuato determinazioni emogasanalitiche ed altri test di funzionalità respiratoria
- aver osservato e monitorizzato le modificazioni dei parametri clinici su pazienti durante la ventilazione meccanica
- aver proceduto all'applicazione delle diverse tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi parametri di interesse intensivologico nelle varie situazioni cliniche.

11. AREA DELL'ORGANIZZAZIONE
- conoscere le principali esigenze strutturali e funzionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei reparti di rianimazione e terapia intensiva e di terapia del dolore
- conoscere le normative attinenti la specialità dello Stato, della Regione e dell'Ospedale ove si opera
- saper calcolare il rapporto costo/beneficio di un modello organizzativo
- dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche e legali inerenti alla attività professionale

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Art. 130 Regolamento didattico di Ateneo

1. Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

L'articolo 131 e seguenti - del Capo IX del Titolo VIII (Facoltà di Medicina e Chirurgia) - relativi alla Scuola di Specializzazione in "Medicina interna" sono sostituiti con conseguente scorrimento della numerazione:

CAPO IX
Scuola di specializzazione in Medicina interna

Art. 131 Istituzione, Finalità , Titolo conseguibile

1. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Udine è istituita la Scuola di Specializzazione in Medicina interna. La Scuola risponde alle norme alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Medicina interna, comprese la Medicina d'urgenza e le inter-relazioni con la Medicina specialistica.
3. La scuola si articola in due indirizzi:
- Medicina interna
- Medicina d'urgenza.
4. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Medicina interna.
5. L'Università degli Studi di Udine può istituire altresì Corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/28, recepite con il D.Lvo 541/1992.

Art. 132 Organizzazione, Durata, Norme d'accesso

1. Il Corso di Specializzazione in Medicina Interna (entrambi gli indirizzi) ha la durata di 5 anni. I primi tre anni, comuni ai due indirizzi, sono finalizzati agli obiettivi formativi di base della Medicina Interna. Il quarto ed il quinto a quelli della diagnostica e terapia delle specialità internistiche (- Medicina interna) e delle emergenze (Medicina d'urgenza).

2. La sede amministrativa della Scuola è situata presso il Dipartimento di Patologia e Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi di Udine, P. le S. Maria della Misericordia, 33100 Udine.
3. Ciascun anno di Corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole Universitarie e/o Ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario nazionale.
4. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti nonché le strutture ospedaliere e sanitarie eventualmente convenzionate e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
5. Le strutture ospedaliere convenzionate devono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'articolo 7 del D.Lvo 257/1991.
6. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione.
7. Le predette strutture universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso articolo 6 del D.Lvo 257/1991.
8. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge 428/1990 e D.Lvo 257/1991).
9. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 6 (sei) per ciascun anno di Corso (4 per l'indirizzo di Medicina Interna, 2 per l'indirizzo di Medicina d'urgenza) per un totale di 30 specializzandi.
10. Il numero effettivo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla Scuola non può superare quello totale previsto nel presente Statuto.

Art. 133 Piani di studio e addestramento professionale
1. Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i laureati del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere o ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.
3. Il Consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo.
4. Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'articolo 74 e gli obiettivi previsti nel presente articolo e specificati nelle Tabelle "A" e "B" relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in Medicina Interna, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
5. Il piano degli studi è determinato dal Consiglio della Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella Tabella "A".
6. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del Diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la Specializzazione in Medicina Interna nella specifica Tabella "B".
7. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.

Art. 134 Tirocinio
1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
2. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
4. Il Consiglio della Scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola, per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 135 Esame finale
1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
2. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma di Specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.
3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto, in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Art. 136 Convenzioni
1. L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia quando trattasi di più Scuole per la stessa convenzione può stabilire protocolli di intesa ai sensi dell'articolo 6, comma secondo, del D.Lvo 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 della medesima normativa.
2. L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con Enti pubblici o Privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Art. 137 Norme finali
1. Le Tabelle "A" e "B", che definiscono gli standards nazionali per la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna (sugli obiettivi formativi e relativi ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'articolo 9 della legge 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
2. La Tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'articolo 7 del D.Lvo 257/1991.

Tabella A - Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari
A) AREA COMUNE
A.1 - Area della Fisiopatologia Clinica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane
Settori: F04A patologia generale, F07A Medicina interna
A.2 - Area della Metodologia clinica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia
A.3 - Area della Clinica e della terapia
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine d'impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.
Settori: F07A Medicina interna.

B) INDIRIZZO DI MEDICINA INTERNA
B.1 - Area della Medicina clinica e delle specialità internistiche
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.
Settori: F07A Medicina interna, F07B-C-D-E-F-G-H-I Specialità mediche, F04B Oncologia medica
B.2 - Area della Terapia avanzata
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgano l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente "critico".
Settori: F07X Farmacologia, F07A Medicina interna
B.3 - Area della Clinica specialistica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la Medicina interna.
Settori: F07A Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F17X Malattie cutanee e veneree

C) INDIRIZZO DI MEDICINA D'URGENZA
C.1 - Area di Medicina d'urgenza
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi interventi
Settori: E07A Farmacologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F08A Chirurgia generale
C.2 - Area delle Urgenze
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori
Settori: F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F21X Anestesiologia

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante
Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:
1a Medicina clinica
a1. aver steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci, etc.);
a2. aver esteso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;
a3. aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;
a4. aver firmato almeno 100 ECG, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;
a5. aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, tra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca.

1b Diagnostica per immagini.
b1. aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;
b2. aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.
2. Inoltre, per l'indirizzo di Medicina interna:
2a. aver seguito almeno altri 50 casi di degenti, dei quali almeno 30 specialistici;
2b. aver seguito almeno 50 casi in day hospital.

Indirizzo di Medicina d'urgenza
1) aver compiuto almeno 150 turni di guardia in Medicina d'urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al Pronto Soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in terapia intensiva medica e di 4 settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);
2) aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:
- disostruzione delle vie aree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale
- laringoscopia
- intubazione oro-naso-tracheale di necessità
- somministrazione endotracheale di farmaci
- accesso chirurgico d'emergenza alle vie aree: cricotiroidotomia
- defibrillazione cardiaca
- massaggio cardiaco esterno
- massaggio del seno carotideo
- ossigenoterapia: metodi di somministrazione
- assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici
- posizionamento di un catetere venoso centrale
- toracentesi
- cateterismo vescicale
- sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso
- lavaggio gastrico e intestinale
- posizionamento sonda Blakemore
- paracentesi esplorativa ed evacuativa
- anestesia locoregionale
- disinfezione ferite e sutura ferite superficiali
- prelievo di sangue arterioso
- tamponamento emorragie, applicazione di lacci
- puntura lombare
- tamponamento nasale
- otoscopia
- metodi di immobilizzazione paziente violento
- immobilizzazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Art. 138 Regolamento didattico di Ateneo
1. Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 16 settembre 1997

Il rettore: STRASSOLDO

97A8394

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in disegno industriale.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sprimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di architettura del 12 febbraio 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 7 aprile 1997;

Considerata l'urgenza di riordinare la scuola di specializzazione in disegno industriale;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervento sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

Viene riordinata la scuola di specializzazione in disegno industriale.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN DISEGNO INDUSTRIALE

Art. 1.

È istituita presso l'Università degli studi di Palermo la scuola di specializzazione in disegno industriale.

La scuola ha lo scopo d formare specialisti nel settore professionale della progettazione di oggetti e nuovi materiali nel contesto di una società industriale matura con i suoi problemi di risparmio energetico e di compatibilità dei materiali con i problemi ambientali tanto nella fase di produzione, che in quelle di uso, di smaltimento e di riciclaggio.

La scuola rilascia il diploma di specialista in disegno industriale.

Art. 2.

La scuola ha la durata di due anni e prevede 800 ore di insegnamento.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 15 per ciascun anno di corso per un totale di 30 specializzandi.

Art. 3.

Alla attuazione delle attività della scuola concorrono la facoltà di architettura, la facoltà di ingegneria, la facoltà di lettere e filosofia e la facoltà di economia. La scuola ha sede, in attesa di specifica destinazione, presso l'istituto di disegni industriali della facoltà di architettura, via Magueda, 175, Palermo.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura disegno industriale e ingegneria.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel primo comma del presente articolo. Possono essere ammessi anche coloro che sono in possesso di un titolo straniero ritenuto equiparabile dal consiglio della scuola limitatamente ai fini della scuola medesima.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà comunque essere superiore al 20% del numero di quelli di cittadinanza italiana, L'ammissione alla scuola avviene a seguito di una valutazione per titoli e per esame. I titoli sono quelli relativi a:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni relative alle predette materie.

Ai titoli viene assegnato un punteggio sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio conseguito nelle altre prove in misura non superiore al 30% dello stesso.

L'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale ambedue intese ad accertare la cultura generale del candidato nell'ambito del disegno industriale. I candidati devono dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera scelta fra una delle seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La commissione per l'ammissione alla scuola è composta da cinque docenti di ruolo titolari di insegnamenti svolti nell'ambito della scuola.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 5.

L'articolazione dell'attività della scuola viene stabilita dal consiglio della scuola sulla base dell'apposito regolamento, elaborato in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, e viene resa pubblica attraverso il manifesto annuale degli studi che determina:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

Art. 6.

Nel predisporre il manifesto annuale degli studi il consiglio della scuola è vincolato a quanto stabilito dalla tabella XLV/3 allegata al decreto ministeriale 10 giugno 1995 (Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore ingegneria civile e architettura), ed eventuali successive sue modificazioni.

In particolare, nella individuazione dei corsi da attivare, il consiglio della scuola attinge alle discipline comprese nei settori scientifici indicati all'art. 11 della succitata tabella, nelle proporzioni indicate nel terzo comma dello stesso art. 11. Pertanto il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate cinquecento ore di didattica delle ottocento ore complessive di didattica, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area.

Area 1) - PRINCIPI METODI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE.

Settori scientifici:

H09A - Tecnologia dell'architettura;

H09C - Disegno industriale;

H10C - Architettura degli interni e allestimento.

Area 2) - STORIA E CRITICA ARTISTICA.

Settori scientifici:

H09C - Disegno industriale;

H10C - Architettura degli interni e allestimento;

H12X - Storia dell'architettura;

L25C - Storia dell'arte contemporanea;

L25D - Museologia e critica artistica del restauro.

Area 3) - DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE.

Settori scientifici:

H11X - Disegno;

I09X - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

Area 4) - TECNOLOGIA E SCIENZA DEI MATERIALI.

Settori scientifici:

H07B - Tecnica delle costruzioni;

H09A - Tecnologia dell'architettura;

H09C - Disegno industriale;

I13X - Metallurgia;

I14X - Scienza e tecnologia dei materiali;

I14B - Materiali macromolecolari.

Area 5) - PRODUZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PRODOTTO DI SERIE.

Settori scientifici:

H09B - Tecnologie della produzione edilizia;

H09C - Disegno industriale;

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorzione;

I11X - Impianti industriali meccanici;

I27X - Ingegneria economico gestionale.

Area 6) - SCIENZE SOCIALI, STATISTICHE ED ECONOMICHE.

Settori scientifici:

P01I - Economia dei settori produttivi;

P02A - Economia aziendale;

P02B - Economia e gestione delle imprese;

Q05A - Sociologia generale;

Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

La frequenza è obbligatoria.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

In ogni caso non potrà essere ammesso all'esame lo specializzando che non abbia frequentato almeno il 70% delle ore di lezione, delle esercitazioni e del tirocinio.

Art. 8.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il presidente della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico-pratico del secondo anno il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta o grafica su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in «Disegno industriale».

Art. 9.

L'importo delle tasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un presidente: Il consiglio è composto, secondo quanto stabilito dall'art. 19 dello statuto dell'Università di Palermo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1996, n. 129, da tutti i docenti (professori, ricercatori, assistenti R.E., professori incaricati stabilizzati) nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei membri di diritto; la rappresentanza non deve essere inferiore a due studenti per anno di corso e non deve superare le cinquanta unità.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello statuto dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 11.

Per quanto non specificatamente riportato nel presente statuto si fa riferimento alla tabella XLV/3 allegata al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1995 ed eventuali sue successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A8367

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sprimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di architettura del 12 febbraio 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 26 maggio 1997;

Considerata l'urgenza di riordinare la scuola di specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sici-

lia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

Viene riordinata la scuola di specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ARCHITETTURA DEI GIARDINI E PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 1.

È istituita presso l'Università degli studi di Palermo la scuola di specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti capaci di controllare metodi e tecniche operative per la progettazione dei parchi e dei giardini e di condurre ad una specifica formazione critica professionale integrativa di quella fornita dai corsi di laurea esistenti e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per le sistemazioni paesistiche e per la progettazione dei parchi e dei giardini.

Il corso ha la durata di tre anni e prevede almeno quattrocento ore di insegnamento all'anno di cui duecentocinquanta ore di lezioni teoriche e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 2.

La scuola ha la durata di tre anni e prevede 1200 ore di insegnamento.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 25 per ciascun anno di corso per un totale di 75 specializzandi.

Art. 3.

Alla attuazione delle attività della scuola concorrono la facoltà di architettura, la facoltà di ingegneria, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la facoltà di lettere e filosofia.

La scuola ha sede, in attesa di specifica destinazione, presso il Dipartimento di rappresentazione della facoltà di architettura dell'Università di Palermo, via Cavour, 118, Palermo.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura e ingegneria.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo conseguito presso Università straniere, purché sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel primo comma del presente articolo. Possono essere ammessi anche coloro che sono in possesso di un titolo straniero ritenuto equiparabile dal consiglio della scuola limitatamente ai fini della scuola medesima.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà comunque essere superiore al 20% del numero di quelli di cittadinanza italiana, L'ammissione alla scuola avviene a seguito di una valutazione per titoli e per esame. I titoli sono quelli relativi a:

a) la tesi di laurea nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni relative alle predette materie.

Ai titoli viene assegnato un punteggio sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio conseguito nelle altre prove in misura non superiore al 30% dello stesso.

Le prove di esame di ammissione consistono in una prova scritta, una prova grafica e una prova orale, tutte prove comunque tese ad accertare la cultura generale del candidato nell'ambito delle discipline pertinenti la scuola. I candidati devono altresì dimostrare una buona conoscenza di almeno una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La commissione per l'ammissione alla scuola è composta da cinque docenti di ruolo titolari di insegnamenti svolti nell'ambito della scuola.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 5.

L'articolazione dell'attività della scuola viene stabilita dal consiglio della scuola sulla base dell'apposito regolamento, elaborato in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, e viene resa pubblica attraverso il manifesto annuale degli studi che determina:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

Art. 6.

Nel predisporre il manifesto annuale degli studi il consiglio della scuola è vincolato a quanto stabilito dalla tabella XLV/3 allegata al decreto ministeriale 10 giugno 1995 (Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore ingegneria civile e architettura), ed eventuali successive sue modificazioni.

In particolare, nella individuazione dei corsi da attivare, il Consiglio della scuola attinge alle discipline comprese nei settori scientifici indicati all'art. 10 della succitata tabella, nelle proporzioni indicate nel terzo comma dello stesso art. 10. Pertanto il consiglio della scuola, nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 giugno 1995, dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate settecentocinquanta delle milleduecento ore complessive di didattica per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area.

Area 1) - ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO, PRINCIPI METODI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE.

Settori scientifici:

H09A - Tecnologia dell'architettura;

H10A - Composizione architettonica e urbana;

H10D - Architettura del paesaggio e del territorio.

Area 2) - PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI AREE VARIE.

Settori scientifici:

E03B - Ecologia;

H09A - Tecnologia dell'architettura;

H10B - Architettura del paesaggio e del territorio;

H14A - Tecnologia e pianificazione urbanistica;

H14B - Urbanistica.

Area 3) - RILEVAMENTO E RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA.

Settori scientifici:

H05X - Topografia e cartografia;

H11X - Disegno.

Area 4) - STORIA E CRITICA ARTISTICA.

Settori scientifici:

H12X - Storia dell'architettura.

Area 5) - GEOTECNICA, INFRASTRUTTURE, IMPIANTI.

Settori scientifici:

G06A - Idraulica agraria e forestale;

H01A - Idraulica;

H06X - Geotecnica;

I05B - Fisica tecnica ambientale.

Area 6) - GEOGRAFIA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE ED ECOLOGIA.

Settori scientifici:

D02A - Geografia fisica e geomorfologica;

D02B - Geologia applicata;

E01D - Ecologia vegetale;

E03A - Ecologia;

E03C - Antropologia;

H06A - Geografia.

Area 7) - BOTANICA E COSTRUZIONE DEL SISTEMA VEGETAZIONALE.

Settori scientifici:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

G04X - Biologia dello sviluppo di piante agrarie e forestali;

G07B - Patologia vegetale;

E02B - Botanica sistematica.

Area 8) - DISCIPLINE GIURIDICO-NORMATIVE-GESTIONALI.

Settori scientifici:

G01X - Economia ed estimo rurale;

H15X - Estimo;

N10X - Diritto amministrativo.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

La frequenza è obbligatoria.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

In ogni caso non potrà essere ammesso all'esame lo specializzando che non abbia frequentato almeno il 70% delle ore di lezione, delle esercitazioni e del tirocinio.

Art. 8.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il presidente della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime

un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico-pratico del terzo anno il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta o grafica su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in «Architettura dei giardini e progettazione del paesaggio».

Art. 9.

L'importo delle tasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il direttore dura in carica tre anni. Il consiglio è composto ed esercita le competenze spettanti secondo quanto stabilito dallo statuto dell'università di Palermo.

Art. 11.

Per quanto non specificatamente riportato nel presente statuto si fa riferimento alla tabella XLV/3 allegata al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1995 ed eventuali sue successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A8368

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in comparazione giuridica su base romanistica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sprimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 21 maggio 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 21 luglio 1997;

Considerata l'urgenza di istituire la scuola di specializzazione in comparazione giuridica su base romanistica;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervento sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

Viene istituita la scuola di specializzazione in comparazione giuridica su base romanistica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN COMPARAZIONE GIURIDICA SU BASE ROMANISTICA

Art. 1.

È istituita, ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di giurisprudenza, la scuola di specializzazione in comparazione giuridica su base romanistica.

Art. 2.

La scuola ha il compito di fornire una preparazione specialistica per quelle attività professionali a livello internazionale e sovranazionale che operano attraverso il metodo della comparazione tra le differenti tradizioni giuridiche.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in giurisprudenza e scienza dell'amministrazione. Sono altresì

ammessi alla scuola coloro che sono in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane o straniere, accertato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.

Art. 4.

Il corso ha la durata di due anni. La valutazione di eventuali equipollenze tra insegnamenti in scuole diverse è affidata alla struttura didattica competente. Le eventuali affinità tra scuole diverse sono indicate nei singoli ordinamenti. Ciascun anno di corso comprende almeno 300 ore di insegnamento.

Art. 5.

La scuola rilascia il titolo di specialista in comparazione giuridica. Il piano di studi è articolato, per ciascun anno, sulla base della tavola didattica, in conformità dell'art. 11, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78, serie generale, parte seconda del 4 aprile 1997:

area diritto privato comparato (N02X), con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 120;

area diritto pubblico comparato (N11X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;

area diritto internazionale e delle Comunità europee (N14X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;

area diritto romano e dell'antichità (N18X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 120;

area storia del diritto e delle istituzioni (N19X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60.

Il consiglio della scuola potrà provvedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli prima indicati.

Art. 6.

La scuola opera attraverso un consiglio di corso i cui compiti risultano dalle previsioni dalle attuali norme di legge e dello statuto dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 7.

Il diploma di specializzazione viene rilasciato a chi ha superato tutti gli esami di profitto, le eventuali prove pratiche e di idoneità, nonché l'esame finale.

Art. 8.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal consiglio della scuola e non potrà in ogni caso superare le 25 unità. Il numero dei rappresentanti degli studenti nel consiglio della Scuola e stabilito nella misura del 20% degli iscritti.

Art. 9.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo, le modalità ed i criteri di ammissione alla scuola, l'articolazione del corso di specializzazione, il relativo piano di studi, le modalità degli esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve sempre essere previsto.

Il consiglio determina pertanto all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nella presente tabella gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali, con la loro eventuale suddivisione o articolazione in semestri o moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, che possono comprendere anche attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio pratico; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti, nonché le modalità delle prove di profitto dell'esame finale di diploma e delle prove idoneative, ove previste.

Le finalità formative della scuola possono essere perseguite anche mediante l'attivazione di indirizzi.

Dell'indirizzo seguito si potrà fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione.

Art. 10.

In rapporto alla frequenza alle lezioni ed alle eventuali altre attività il consiglio della scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero.

Art. 11.

L'Università su proposta del consiglio della scuola può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi nei limiti della legislazione vigente.

Art. 12.

La scuola si avvale di personale non docente, di attrezzature e strutture dell'Università di Palermo, nonché di attrezzature e strutture acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessarie all'efficace svolgimento dei corsi.

Art. 13.

L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Palermo, 9 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A8369

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Istituzione della scuola di specializzazione in diritto europeo.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 21 maggio 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 21 luglio 1997;

Considerata l'urgenza di istituire la scuola di specializzazione in diritto europeo;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

Viene istituita la scuola di specializzazione in diritto europeo.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN COMPARAZIONE GIURIDICA SU BASE ROMANISTICA

Art. 1.

È istituita, ai sensi dei decreto ministeriale 16 dicembre 1996, presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di giurisprudenza, la scuola di specializzazione in diritto europeo.

Art. 2.

La scuola ha il compito di formare figure professionali specialistiche idonee ad operare come funzionari di organizzazioni europee o di organismi pubblici ovvero come esperti dei problemi giuridico-economici connessi alle relazioni internazionali.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in giurisprudenza in economia ed in scienze politiche. Considerati la tipologia e gli scopi della scuola non è requisito di ammissione il possesso di abilitazione professionale.

Art. 4.

Il corso ha la durata di due anni ed è articolato in due indirizzi (privatistico e pubblicistico). La valutazione di eventuali equipollenze tra insegnamenti in scuole diverse è affidata alla struttura didattica competente. Le eventuali affinita tra scuole diverse sono indicate nei singoli ordinamenti. Ciascun anno di corso comprende almeno 300 ore di insegnamento.

Art. 5.

La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto europeo. Il piano di studi è articolato, per ciascun anno, sulla base della tavola didattica, in conformità all'art. 22 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78, serie generale, parte seconda del 4 aprile 1997:

Nell'arco dei due anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

area del diritto privato e dell'organizzazione delle Comunità europee N02X-14X), con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 120;

area del diritto agrario (N03X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30;

area del diritto tributario comparato e comunitario N13X-P01C) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;

area del diritto processuale comunitario N14X-15X) con un numero di ore di insegnamento dei due anni non inferiore a 30;

area delle istituzioni e della politica comunitaria (P01BA) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30.

Inoltre, il regolamento della scuola di cui al successivo art. 6 deve stabilire per ciascuno dei due indirizzi lo svolgimento di attività didattica ulteriore per il seguente minimo totale:

a) indirizzo privatistico:

area del diritto privato comparato europeo (N02X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 90;

area del diritto commerciale europeo e del mercato finanziario e delle assicurazioni (P04X-05X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;

area del diritto della navigazione (N06X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30;

area dell'economia dei settori produttivi europei (P01G-01I) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30;

b) indirizzo pubblicistico:

area del diritto del lavoro e dello stabilimento (N07X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;

area del diritto regionale e degli enti locali (N09X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30;

area del diritto pubblico comparato europeo (N11X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;

area del diritto e della procedura penale comparati (N16X-17X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30;

area della politica economica regionale (P01J) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60.

Il consiglio della scuola potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli prima indicati.

Art. 6.

La scuola opera attraverso un consiglio di corso i cui compiti risultano dalle previsioni delle attuali norme di legge e dello statuto dell'Università degli studi di Palermo. Il numero dei rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola è stabilito nella misura del 20% degli iscritti.

Art. 7.

Il diploma di specializzazione viene rilasciato a chi ha superato tutti gli esami di profitto, le eventuali prove pratiche e di idoneità, nonché l'esame finale.

Art. 8.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal consiglio della scuola e non potrà in ogni caso superare le 25 unità.

Art. 9.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo, le modalità ed i criteri di ammissione alla scuola, l'articolazione del corso di specializzazione, il relativo piano di studi, le modalità degli esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve sempre essere previsto.

Il consiglio determina pertanto all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nella presente tabella gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali, con la loro eventuale suddivisione o articolazione in semestri o moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, che possono comprendere anche attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio pratico; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti, nonché le modalità delle prove di profitto dell'esame finale di diploma e delle prove idoneative, ove previste.

Dell'indirizzo seguito si potrà fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione.

Art. 10.

In rapporto alla frequenza alle lezioni ed alle eventuali altre attività il consiglio della scuola potrà riconoscere, silla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero.

Art. 11.

L'Università su proposta del consiglio della scuola può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi nei limiti della legislazione vigente.

Art. 12.

La scuola si avvale di personale non docente, di attrezzature e strutture dell'Università di Palermo, nonché di attrezzature e strutture acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessarie all'efficace svolgimento dei corsi.

Art. 13.

L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Palermo, 9 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A8370

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria europea «Per ricostruire la Fenice» 1997
(Estrazione dell'11 e 12 ottobre 1997)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria europea «Per ricostruire la Fenice» 1997, avvenuta in Venezia l'11 ottobre 1997 per il premio europeo e in Roma il 12 ottobre 1997 per i premi nazionali:

Premio europeo:

ECU 2.500.000 - Biglietto serie 7 n. 32312, venduto in Belgio.

Premi nazionali:

A) Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie G n. 26283 di lire 2 miliardi abbinato alla cantante lirica Milena Kitic;

2) Biglietto serie AL n. 21554 di lire 500 milioni abbinato al cantante lirico Rolf Romei;

3) Biglietto serie AE n. 07873 di lire 300 milioni abbinato alla cantante lirica Alketa Cela.

B) Premi di seconda categoria - N. 10 premi di lire 50 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie	A	90728
2) Biglietto serie	C	45997
3) Biglietto serie	L	02578
4) Biglietto serie	T	06926
5) Biglietto serie	T	47978
6) Biglietto serie	T	57970
7) Biglietto serie	V	21147
8) Biglietto serie	AG	92606
9) Biglietto serie	AL	98373
10) Biglietto serie	AN	51291

C) Premi di terza categoria - N. 18 premi di lire 20 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie	A	29408	10) Biglietto serie	Z	12763
2) Biglietto serie	A	84141	11) Biglietto serie	Z	28160
3) Biglietto serie	D	34241	12) Biglietto serie	AA	15987
4) Biglietto serie	D	74231	13) Biglietto serie	AA	42532
5) Biglietto serie	M	36816	14) Biglietto serie	AE	33105
6) Biglietto serie	Q	95346	15) Biglietto serie	AL	94300
7) Biglietto serie	R	01922	16) Biglietto serie	AM	18341
8) Biglietto serie	R	30912	17) Biglietto serie	AN	01457
9) Biglietto serie	R	58975	18) Biglietto serie	AO	79516

C) Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie G 26283, L. 4.000.000;

2) Biglietto serie AL 21554, L. 2.500.000;

3) Biglietto serie AE 07873, L. 2.000.000.

Ai venditori dei 10 premi di seconda categoria L. 1.500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 18 premi di terza categoria L. 1.000.000 ciascuno.

97A8478

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 ottobre 1997

Dollaro USA	1731,51
ECU	1925,27
Marco tedesco	976,60
Franco francese	291,45
Lira sterlina	2822,01
Fiorino olandese	866,80
Franco belga	47,364
Peseta spagnola	11,588
Corona danese	256,52
Lira irlandese	2534,93
Dracma greca	6,209
Escudo portoghese	9,598
Dollaro canadese	1246,14
Yen giapponese	14,286
Franco svizzero	1179,50
Scellino austriaco	138,75
Corona norvegese	241,53
Corona svedese	226,86
Marco finlandese	326,56
Dollaro australiano	1216,21

97A8524

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa Stalla sociale frentana, in Montorio nei Frentani, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1997, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Stalla sociale frentana, con sede in Montorio nei Frentani (Campobasso), costituita il 13 settembre 1970 per rogito notaio Giuseppe Macchi Agodena, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, la dott.ssa Emilia Vetta, via Mascialongo, 39, Termoli (Campobasso).

97A8443

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note in calce al regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1997).

Le note agli articoli 1, 9 e 10 poste in calce al decreto citato in epigrafe, riportate alle pagine 19, 20 e 21 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono sostituite dalle seguenti:

Nota all'art. 1:

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi note alle premesse. L'allegato *A*, elenchi I e II, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1997, così recita:

«ALLEGATO *A*

ELENCO DI MALATTIE/AGENTI PATOGENI DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI

1	2
Malattie/Agenti patogeni	Specie sensibili
ELENCO I	
Pesci	
Anemia infettiva del salmone (ISA)	Salmone atlantico (Salmo salar)
ELENCO II	
Pesci	
Virus della setticemia emorragica virale (SHV)	Salmonidi, Temolo (Thymallus thymallus); Coregone (Coregonus sp.); Luccio (Esox lucius); Rombo chiodato (Scophthalmus maximus)
Virus della necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	Salmonidi, Luccio (Esox lucius)
Molluschi conchiferi	
Bonamia ostreae	Ostrica piatta (Ostrea edulis)
Marteillia refrigens	Ostrica piatta (Ostrea edulis)
ELENCO III	
Pesci	
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Da specificare nel programma di cui agli articoli 12 e 13»
Viremia primaverile delle carpe (SVC)	
Bacterial kidney disease (BKD) (Renibacterium salmonidarum)	
Foruncolosi del salmone atlantico (Aeromonas salmonicida)	
Enteric Red Mouth disease (ERM) (Yersinia ruckeri)	
Gyrodactylus salaris	
Crostacei conchiferi	
Aphanomycosis (Crayfish plague) (Aphanomyces astaci)	

Nota all'art. 9:

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi note alle premesse. Gli allegati *B*, e *C*, come sostituiti dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1997, così recitano:

«ALLEGATO *B*

ZONE RICONOSCIUTE

I. ZONE CONTINENTALI PER I PESCI
(colonna 2 dell'elenco II dell'allegato *A*)

A. *Definizione delle zone continentali.*

Una zona continentale è costituita da:

una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino alla zona d'influenza del mare, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati, oppure

una parte di bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera.

L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera dei pesci migratori. Può essere a tal fine necessaria la creazione di una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo e alla quale non viene però conferita la qualifica di zona riconosciuta.

B. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve possedere i requisiti seguenti:

1) da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di una o più malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, dell'elenco II;

2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per quattro anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.

Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie. Il controllo sanitario deve comprendere almeno:

un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;

un prelievo, secondo un piano stabilito conformemente alla procedura di cui all'art. 15, di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Tuttavia le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, elenco II, possono conseguire il riconoscimento se:

a) la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie;

b) è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno dieci anni durante il quale:

tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli;

è stato applicato un sistema di notifica delle malattie;

non sono state denunciate malattie;

la normativa in vigore ha consentito che vi fossero introdotti solo i pesci, le uova o i gameti provenienti da una zona non infetta o da un'azienda non infetta sottoposte a controllo ufficiale e con garanzie sanitarie equivalenti.

Il periodo di dieci anni di cui sopra può essere ridotto a cinque anni in funzione degli esami effettuati dal servizio ufficiale dello Stato membro richiedente, e se, oltre ai requisiti di cui sopra, il controllo regolare di ciascun allevamento ha comportato perlomeno due visite di controllo sanitario all'anno che prevedano almeno:

un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;

un prelievo di campioni di almeno 30 pesci per ogni visita.

Gli Stati membri che auspicano beneficiare delle disposizioni concernenti la documentazione cronologica devono presentare la loro richiesta al più tardi il 31 dicembre 1996;

3) se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che deve essere riconosciuta, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due visite annue di controllo sanitario dei pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico;

4) gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione;

5) allorché uno Stato membro ha chiesto il riconoscimento per un bacino idrografico o parte di esso che origina in un altro Stato membro confinante o è comune ai due Stati membri, si applicano le seguenti disposizioni:

occorre che i due Stati membri interessati introducano contemporaneamente una richiesta di riconoscimento conformemente alle procedure di cui agli articoli 5 o 10;

la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'art. 26, determina se necessario, previo esame e controllo delle richieste e valutazione della situazione sanitaria, le eventuali altre disposizioni necessarie per la concessione di detti riconoscimenti.

Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 89/608/CEE, si accordano reciproca assistenza per l'applicazione della presente direttiva e in particolare del presente paragrafo.

C. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il riconoscimento è mantenuto alle seguenti condizioni:

1) i pesci introdotti nella zona devono provenire da un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;

2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto al punto *B*.2). Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale;

3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, elenco II;

4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei pesci devono tenere un registro in cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

1) Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possa fare sospettare la presenza nei pesci di una malattia di cui all'allegato *A*, colonna 1, elenco II, devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale, che sospende immediatamente il riconoscimento della zona o, di una parte di essa qualora la parte di zona il cui riconoscimento è mantenuto resti conforme alla definizione di cui al punto A.

2) Un campione di almeno dieci pesci malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.

3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di pesci malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più animali malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

5) Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1).

6) Il ripristino del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1) è subordinato alle condizioni seguenti:

a) all'insorgere del focolaio:

tutti i pesci delle aziende infette sono stati abbattuti e i pesci malati o contaminati sono stati eliminati;

gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;

b) una volta eliminato il focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti nella parte B.

7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1).

II. ZONE LITORANEE PER I PESCI
(colonna 2 dell'elenco II dell'allegato *A)*

A. *Una zona litoranea.*

È costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi. Se del caso si potrà considerare come zona litoranea la parte della costa o delle acque marine o l'estuario situato tra la foce di due corsi d'acqua o anche la parte della costa o delle acque marine o dell'estuario in cui si trovano una o più aziende se sui due lati dell'azienda o delle aziende è prevista una zona cuscinetto la cui estensione è fissata in sede comunitaria.

B. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuta per i pesci, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti fissati per le zone continentali nel punto I.B.

C. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il riconoscimento di una zona litoranea è mantenuto se vengono soddisfatti requisiti uguali a quelli previsti nel punto I.C.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

Le norme sono identiche a quelle previste nella parte I, sezione *D;* tuttavia allorché la zona è costituita da una serie di sistemi idrologici la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento possono applicarsi ad una parte di detta serie di sistemi allorché detta parte è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione *A*.

III. ZONE LITORANEE PER I MOLLUSCHI
(colonna 2 dell'elenco II dell'allegato *A)*

A. *Una zona litoranea.*

Deve rispondere alla definizione stabilita al punto II.A.

B. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuta, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) da almeno due anni non devono essere state osservate nei molluschi manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, elenco II;

2) tutte le aziende della zona litoranea devono essere poste sotto sorveglianza del servizio ufficiale. Visite di controllo sanitario devono essere state effettuate con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione.

Tale controllo deve comprendere almeno un prelievo di campioni che sono stati spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione;

3) se non esiste alcuna azienda nella zona litoranea, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), il controllo sanitario dei molluschi con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti in questione. Tuttavia se esami faunistici approfonditi mostrano che non esistono, in questa zona, molluschi appartenenti alle specie sensibili, vettori o portatrici, il servizio ufficiale può riconoscere la zona prima di qualsiasi introduzione di molluschi;

4) gli esami di laboratorio eseguiti sui molluschi prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

Per le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, elenco II, si deve tener conto di questi elementi ai fini della concessione del riconoscimento.

C. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il riconoscimento è mantenuto alle condizioni seguenti:

1) i molluschi immessi nella zona litoranea devono provenire da un'altra zona litoranea riconosciuta o da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta;

2) ogni azienda deve essere sottoposta ad una visita di controllo sanitario, conformemente al punto B.2), con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione;

3) gli esami di laboratorio eseguiti nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, elenco II;

4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei molluschi devono tenere un registro nel quale annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei molluschi.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

1) Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possono fare sospettare la presenza nei molluschi di una malattia di cui all'allegato *A*, colonna 1, elenco II, devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale. Questo ultimo sospende immediatamente il riconoscimento della zona o, se la zona è costituita da una serie di sistemi idrologici la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento possono applicarsi ad una parte di detta serie di sistemi allorché detta parte è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A.

2) Un campione di molluschi malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.

3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il riconoscimento è mantenuto.

4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di molluschi malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più molluschi malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

5) Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o della parte della zona di cui al punto 1).

6) Il ripristino del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1) è subordinato alle condizioni seguenti:

a) all'insorgere del focolaio:

i molluschi malati o contaminati sono stati eliminati;

gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;

b) dopo l'eliminazione del focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti al punto B.

7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1)».

«ALLEGATO *C*

AZIENDE RICONOSCIUTE IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA

I. AZIENDE CONTINENTALI, PER I PESCI (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato *A*)

A. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve possedere i requisiti seguenti:

1) l'acqua deve provenire da un pozzo, da una trivellazione o da una sorgente. Se il punto di alimentazione è situato lontano dall'azienda, l'acqua deve arrivarvi direttamente attraverso una conduttura o previo accordo del servizio ufficiale, attraverso un canale scoperto o un condotto naturale purché ciò non costituisca una fonte di infezione per l'azienda e non consenta l'introduzione di pesci selvatici. La conduttura di acqua deve essere posta sotto il controllo dell'azienda o, se ciò non è possibile del servizio ufficiale;

2) a valle dell'azienda deve esistere un ostacolo naturale o artificiale che impedisca la penetrazione dei pesci in detta azienda;

3) se necessario deve essere protetta da inondazioni e infiltrazioni di acque;

4) deve rispondere, *mutatis mutandis*, ai requisiti previsti nell'allegato *B*, punto I.B. Inoltre, allorché il riconoscimento è richiesto in base alla documentazione cronologica con un sistema di controllo ufficiale vigente da 10 anni, deve soddisfare i seguenti requisiti complementari:

essere stata sottoposta almeno una volta all'anno ad un controllo clinico e ad un prelievo di campioni destinati ad essere esaminati, per la ricerca degli agenti patogeni in questione, in un laboratorio riconosciuto;

5) qualora lo ritenga necessario per prevenire l'introduzione di malattie, il servizio ufficiale può imporre all'azienda misure supplementari, che possono includere la creazione di una zona cuscinetto attorno all'azienda in cui viene attuato un programma di controllo e l'allestimento di protezioni contro l'ingresso di eventuali vettori di agenti patogeni;

6) tuttavia:

a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) ma che inizi le proprie attività utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;

b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5), che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:

la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attività dell'azienda; se tuttavia il periodo di attività dell'azienda interessata è inferiore a quattro anni, si tiene conto del suo periodo di attività effettivo;

l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato *A*, elenco II, a misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie;

anteriormente all'introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un «vuoto sanitario» di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale.

B. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il riconoscimento è mantenuto se vengono rispettate le condizioni stabilite nell'allegato *B*, punto I.C. Tuttavia, i prelievi di pesci devono essere effettuati ogni anno.

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

Si applicano le disposizioni dell'allegato *B*, punto I.D.

II. AZIENDE LITORANEE PER I PESCI
(colonna 2 dell'elenco II dell'allegato *A*)

A. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all'applicazione uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti in sede comunitaria;

2) deve rispondere, *mutatis mutandis*, ai requisiti previsti per il riconoscimento all'allegato *B*, punto II.B.

3) Tuttavia:

a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra ma che inizi le proprie attività utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;

b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra, che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:

la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attività dell'azienda; se tuttavia il periodo di attività dell'azienda interessata è inferiore a quattro anni, si tiene conto del suo periodo di attività effettivo;

l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato *A*, elenco II, a misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie;

anteriormente all'introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un «vuoto sanitario» di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale.

B. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, *mutatis mutandis*, al rispetto delle condizioni previste all'allegato *B*, punto II.C.

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

Si applicano, *mutatis mutandis*, le regole previste all'allegato *B*, punto II.D.

III. AZIENDE LITORANEE, PER I MOLLUSCHI
(colonna 2 dell'elenco II dell'allegato *A*)

A. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuta un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all'applicazione uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti in sede comunitaria;

2) deve rispondere, *mutatis mutandis*, ai requisiti previsti all'allegato *B*, punto III.B.1), 2) e 4).

3) Tuttavia:

a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) ma che inizi le proprie attività utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;

b) un'azienda che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) che riprenda le proprie attività dopo una interruzione, utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:

la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi due anni di attività dell'azienda;

l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato *A*, elenco II, a misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie;

anteriormente all'introduzione dei molluschi, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale.

B. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, *mutatis mutandis*, al rispetto delle condizioni previste all'allegato *B*, punto III.C.1), 2), 3) e 4).

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

Si applicano, *mutatis mutandis*, le regole previste all'allegato *B*, punto III.D».

Nota all'art. 10:

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi note alle premesse. L'art. 3, comma 1, lettera *c)*, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1997, così recita:

«1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali:

a)-b) (omissis).

c) non devono provenire da un'azienda oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto con animali di tali aziende, in particolare di aziende oggetto di misure di controllo nel contesto del regolamento di attuazione della direttiva 93/53 recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci».

97A8444

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 14 giugno 1997 recante: «Istituzione dell'albo provvisorio dei segretari comunali e provinciali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 6 settembre 1997).

Nel modello *A* allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pag. 152 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, relativamente alla «decorrenza della qualifica» del dott. Paccanaro Augusto, dove è scritto: «6 aprile *1998*», leggasi: «6 aprile *1989*».

97A8427

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500